



Arca Vita S.p.A.

Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili

“Oscar InvestiDOC FREE PIANO DI RISPARMIO”

Il presente Fascicolo Informativo, contenente i seguenti documenti:

- 1) Scheda Sintetica
- 2) Nota Informativa
- 3) Condizioni di Assicurazione, comprensive del Regolamento della gestione interna separata
- 4) Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti
- 5) Glossario
- 6) Modulo di proposta

deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la scheda sintetica e la nota informativa.

Arca Vita S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale: Via del Fante, 21 - 37122 Verona (Italia) - arcavita@pec.unipol.it - tel. 045 8192111 - fax 045 8192630
Capitale sociale Euro 208.279.080,00 i.v. - P.IVA - C.F. - Iscrizione Registro delle Imprese di Verona n. 01947090237
autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. 09/11/89 N. 18331, G.U. 28/11/1989
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all'Albo Imprese
di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00082 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo
dei gruppi assicurativi al n. 046

Unipol
GRUPPO

www.arcassicura.it



Arca Vita S.p.A.

“Oscar InvestiDOC FREE PIANO DI RISPARMIO”

Scheda Sintetica



SCHEDA SINTETICA

del contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili "Oscar InvestiDOC FREE Piano di Risparmio"

La presente scheda sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

La presente Scheda sintetica è volta a fornire al contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota informativa.

1. Informazioni generali

1.a) IMPRESA DI ASSICURAZIONE: Arca Vita S.p.A.

1.b) INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'IMPRESA: il patrimonio netto dell'impresa ammonta ad € 346.145.984,00. Il capitale sociale ammonta ad € 208.279.080,00 mentre il totale delle riserve patrimoniali è pari ad € 80.035.080,00. L'indice di solvibilità, riferito alla gestione vita e calcolato come rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile ed il margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente è pari a 1,64.

1.c) DENOMINAZIONE DEL CONTRATTO: "Oscar InvestiDOC FREE Piano di Risparmio".

1.d) TIPOLOGIA DEL CONTRATTO: contratto a prestazioni rivalutabili collegate ai risultati di una gestione interna separata.

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite da Arca Vita S.p.A. e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione interna separata di attivi.

1.e) DURATA: la durata minima del contratto è di 5 anni. La durata massima del contratto è di 20 anni. L'età iniziale dell'assicurato non deve essere inferiore ai 18 anni. L'età dell'assicurato alla scadenza del contratto non può essere superiore ai 90 anni.

E' possibile esercitare il diritto di riscatto trascorso almeno un anno dalla decorrenza del contratto.

1.f) PAGAMENTO DEI PREMI: il contratto è a premio unico ricorrente, il cui importo annuo minimo, se pagato con periodicità annua, è fissato in € 1.000,00. Nel caso in cui la periodicità di pagamento dei premi fosse inferiore all'annuale, l'importo minimo su base annua è fissato in € 1.200,00. E' possibile corrispondere ulteriori premi unici integrativi di quello iniziale, ciascuno di importo minimo non inferiore a € 250,00. Tali importi sono al lordo delle spese di emissione e di incasso. Al fine di garantire l'equilibrio e la stabilità della gestione interna separata "OSCAR 100%", ogni singolo contraente (o più contraenti collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi), non può versare un cumulo premi superiore a € 5.000.000,00 sul presente contratto o su altri contratti collegati alla gestione interna separata "OSCAR 100%" nell'arco temporale di trenta giorni. Il cumulo dei premi versati sul presente contratto, in ogni caso, non potrà essere complessivamente superiore ad € 2.500.000,00.

2. Caratteristiche del contratto

“Oscar InvestiDOC FREE Piano di Risparmio” è un contratto di assicurazione mista sulla vita, dà cioè diritto al pagamento di un capitale in caso di decesso dell’assicurato nel corso della durata contrattuale o, in alternativa, se l’assicurato sia in vita alla scadenza prestabilita. In questo secondo caso, in luogo del capitale, può essere ottenuta una rendita vitalizia.

Il presente contratto è stato strutturato allo scopo di consentire al contraente la sicurezza derivante da una copertura assicurativa, complemento di una copertura base di tipo misto, che prevede la liquidazione di un capitale in caso di vita a scadenza o in caso di premorienza. Si indirizza pertanto a tutti coloro i quali, non avendo l’esigenza di generiche coperture caso morte o di risparmio, ritengono comunque di doversi cautelare nei confronti di queste evenienze.

Si rinvia al progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto contenuto nella sezione E della nota informativa per la comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili.

L’impresa è tenuta a consegnare il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al contraente, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso.

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

a) prestazioni in caso di vita

Definizione	Descrizione della prestazione
Capitale	in caso di vita dell’assicurato alla scadenza del contratto, il pagamento del capitale assicurato ai beneficiari designati in polizza dal contraente

b) prestazioni in caso di decesso

Definizione	Descrizione della prestazione
Capitale	in caso di decesso dell’assicurato nel corso della durata contrattuale, il pagamento ai beneficiari designati in polizza dal contraente del capitale assicurato

c) coperture complementari

Definizione	Descrizione della prestazione
Capitale	in caso di decesso per infortunio dell’assicurato nel corso della durata contrattuale, il pagamento del capitale assicurato ai beneficiari designati in polizza dal contraente

d) opzioni contrattuali

Definizione	Descrizione della prestazione
Opzione da capitale in rendita vitalizia	la conversione del capitale a scadenza in una rendita vitalizia pagabile fino a che l’assicurato è in vita
Opzione da capitale in rendita certa e poi vitalizia	la conversione del capitale a scadenza in una rendita vitalizia pagabile in modo certo per 5 o 10 anni e successivamente fino a che l’assicurato è in vita
Opzione da capitale in rendita reversibile	la conversione del capitale a scadenza in una rendita vitalizia pagabile fino a che l’assicurato è in vita e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di un’altra persona fino a che questa è in vita
Differimento del capitale a scadenza	il differimento della liquidazione del capitale a scadenza fino ad un massimo di 10 anni

E' previsto il riconoscimento di un rendimento minimo garantito annuo, in base al quale la misura annua di rivalutazione, utilizzata per la determinazione del capitale rivalutato, sarà pari allo 0,00%. Di conseguenza la garanzia offerta dalla Compagnia consiste esclusivamente nella conservazione del capitale iniziale, relativo ad ogni premio ricorrente, e degli eventuali capitali aggiuntivi, al netto dei riscatti parziali eventualmente effettuati dal contraente.

E' previsto il consolidamento periodico delle rivalutazioni, pertanto la partecipazione agli eventuali utili eccedenti la misura minima contrattualmente garantita, realizzati prima della cessazione dell'assicurazione, è definitivamente acquisita dal contratto, una volta che essi siano stati dichiarati al contraente prima della detta cessazione.

In caso di riscatto, il contraente **sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi versati.**

Al fine di garantire l'equilibrio e la stabilità della gestione interna separata "OSCAR 100%", ogni singolo contraente (o più contraenti collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi), non può effettuare riscatti parziali o totali per un importo superiore al valore pari al minore tra € 10.000.000,00 e l'1% delle riserve matematiche calcolate alla fine dell'ultimo periodo di osservazione della gestione interna separata di riferimento, sul presente contratto o su altri contratti collegati alla gestione interna separata "OSCAR 100%" nell'arco temporale di trenta giorni. Nel caso i suddetti limiti vengano superati, resta facoltà della Compagnia effettuare il rimborso del valore di riscatto in *tranches* di importo pari (o, nel caso dell'ultima *tranche* inferiore), ai limiti riportati ad intervalli di trenta giorni.

Maggiori informazioni sono fornite in nota informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli da Art. 8 ad Art. 14 delle condizioni di assicurazione.

4. Costi

L'impresa, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla Sezione C.

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione interna separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo" che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione non gravata da costi.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.

Il Costo percentuale medio annuo (CPMA) è calcolato con riferimento al premio della prestazione principale e non tiene pertanto conto dei premi delle coperture complementari e/o accessorie.

Il Costo percentuale medio annuo in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

Gestione separata "OSCAR 100%"

Ipotesi adottate

Premio annuo: 1.500 €

Sesso ed età dell'assicurato: qualunque

Tasso di rendimento degli attivi: 3%

<i>Durata:</i>		<i>10 anni</i>
Anno	Costo percentuale medio annuo	
5	1,770%	
10	1,646%	

<i>Durata:</i>		<i>15 anni</i>
Anno	Costo percentuale medio annuo	
5	1,770%	
10	1,646%	
15	1,599%	

<i>Durata:</i>		<i>20 anni</i>
Anno	Costo percentuale medio annuo	
5	1,770%	
10	1,646%	
15	1,599%	
20	1,575%	

5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione interna separata

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione interna separata "OSCAR 100%" negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Anno	Rendimento realizzato dalla gestione separata	Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati	Rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni	Inflazione
2010	3,42%	1,92%	3,35%	1,55%
2011	3,32%	1,82%	4,89%	2,73%
2012	3,64%	2,14%	4,64%	2,97%
2013	4,24%	2,74%	3,35%	1,17%
2014	3,73%	2,23%	2,08%	0,21%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

6. Diritto di ripensamento

Il contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione D della nota informativa.

Arca Vita S.p.A è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente scheda sintetica.

Il rappresentante legale
Dott. Marco Casu





Arca Vita S.p.A.

“Oscar InvestiDOC FREE PIANO DI RISPARMIO”

Nota Informativa



NOTA INFORMATIVA

del contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili “Oscar InvestiDOC FREE Piano di Risparmio”

La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

La informiamo che, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 35 – Titolo IV, dal 31 ottobre 2013, sul sito istituzionale della Compagnia www.arcassicura.it potrà accedere ad un'apposita area riservata per consultare la propria posizione assicurativa. La invitiamo ad accedere al sito per la prima registrazione e per conoscere le modalità con cui sarà possibile completare l'accreditamento a tale area riservata.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

L'impresa di assicurazione è la società Arca Vita S.p.A..

Essa ha sede legale e direzione generale in via del Fante 21, 37122, Verona, Italia, ed i seguenti recapiti: telefono n. 0458192111; sito internet: www.arcassicura.it; indirizzo di posta elettronica informa@arcassicura.com; indirizzo di posta elettronica certificata arcavita@pec.unipol.it.

Arca Vita S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. n. 18331 del 9 novembre 1989 (G .U. 28/11/1989) ed è iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione al N. 1.00082.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

2. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

L'assicurazione prestata con il contratto “Oscar InvestiDOC FREE Piano di Risparmio” ha una durata scelta del contraente, che la indica nella proposta, rispettando i seguenti limiti: la durata minima è di 5 anni, la durata massima è di 20 anni e l'assicurato deve essere persona di età assicurativa non inferiore ai 18 anni alla data di decorrenza e non superiore ai 90 anni alla data di scadenza.

L'assicurazione è sospesa, dopo la conclusione del contratto di assicurazione, finché non sia stato pagato il primo premio.

Il capitale assicurato e così, tra l'altro, il capitale liquidabile alla scadenza è determinato in funzione delle somme versate, al netto dei costi.

Le prestazioni assicurate sono quelle di seguito illustrate.

PRESTAZIONE IN CASO DI SOPRAVVIVENZA: è dovuta qualora l'assicurato sia in vita alla scadenza della durata dell'assicurazione, sempre che non sia anteriormente intervenuta la cessazione dell'assicurazione. Tale prestazione consiste nel pagamento del capitale assicurato, ossia del capitale rivalutatosi alla scadenza in funzione del rendimento della gestione interna separata “OSCAR 100%”. Si rinvia all'Art.8 e all'Art.14 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO: è dovuta qualora l'assicurato deceda prima della scadenza contrattuale, sempre che non sia anteriormente intervenuta la cessazione dell'assicurazione. Tale prestazione consiste nel pagamento del capitale assicurato, ossia del capitale rivalutatosi al momento del

decesso dell'assicurato in funzione del rendimento della gestione interna separata "OSCAR 100%". Si rinvia all'Art.9 e all'Art.14 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

PRESTAZIONE COMPLEMENTARE IN CASO DI DECESSO DA INFORTUNIO: è dovuta qualora l'assicurato deceda a seguito di infortunio prima della cessazione dell'assicurazione. Tale prestazione consiste nel pagamento di un capitale aggiuntivo, pari all'ultimo premio ricorrente su base annua moltiplicato per cinque. Detto capitale aggiuntivo non potrà in ogni caso essere superiore ad € 25.000,00. Si rinvia all'Art.10 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: la garanzia complementare è soggetta ad alcune limitazioni che sono disciplinate all'Art. 11 e all'Art. 12 delle condizioni di assicurazione.

E' previsto il riconoscimento di un rendimento minimo garantito annuo, in base al quale la misura annua di rivalutazione, utilizzata per la determinazione del capitale rivalutato, sarà pari allo 0,00%. Di conseguenza la garanzia offerta dalla Compagnia consiste esclusivamente nella conservazione del capitale iniziale, relativo ad ogni premio ricorrente, e degli eventuali capitali aggiuntivi, al netto dei riscatti parziali eventualmente effettuati dal contraente.

E' previsto il consolidamento periodico delle rivalutazioni, pertanto la partecipazione agli eventuali utili eccedenti la misura minima contrattualmente garantita, realizzati prima della cessazione dell'assicurazione, è definitivamente acquisita dal contratto, una volta che essi siano dichiarati al contraente prima della detta cessazione.

3. Premi

Il contratto "Oscar InvestiDOC FREE Piano di Risparmio" è a premio unico ricorrente: esso obbliga il contraente al pagamento dei premi ricorrenti previsti. E' soltanto in facoltà del contraente corrispondere nel corso della durata dell'assicurazione, in aggiunta ai premi ricorrenti previsti, uno o più premi aggiuntivi.

Le prestazioni assicurate sono determinate in relazione ai premi corrisposti.

I premi possono essere pagati con periodicità annuale, semestrale, trimestrale, quadrimestrale o mensile, senza l'applicazione di interessi di frazionamento.

Il premio iniziale è quello indicato dal contraente nella proposta accettata dalla Compagnia: esso, se pagato con periodicità annuale, non può essere inferiore ad € 1.000,00 su base annua; nel caso in cui la periodicità di pagamento fosse inferiore all'annuale, l'importo minimo è fissato ad € 1.200,00 su base annua. Il primo premio deve essere corrisposto non oltre il momento della conclusione del contratto. L'importo di ciascuno dei premi aggiuntivi non può essere inferiore ad € 250,00.

Al fine di garantire l'equilibrio e la stabilità della gestione interna separata "OSCAR 100%", ogni singolo contraente (o più contraenti collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi), non può versare un cumulo premi superiore a € 5.000.000,00 sul presente contratto o su altri contratti collegati alla gestione interna separata "OSCAR 100%" nell'arco temporale di trenta giorni. Il cumulo dei premi versati sul presente contratto, in ogni caso, non potrà essere complessivamente superiore ad € 2.500.000,00.

Le prestazioni contrattuali, così come il diritto di riscatto, non sono sottoposte a limitazioni per quanto riguarda il numero minimo di premi pagati.

Il contraente può comunque in ogni momento:

- modificare la periodicità di pagamento dei premi, nei limiti contrattualmente previsti, ad ogni ricorrenza annuale della polizza;
- variare l'importo dei premi futuri, nei limiti contrattualmente previsti, ad ogni ricorrenza annuale della polizza;
- sospendere il versamento dei premi: in tal caso il contratto rimane in vigore per gli importi già versati fino alla scadenza, senza subire alcuna penalizzazione, mentre la copertura complementare verrà annullata; il contraente potrà riprendere i versamenti entro il termine della scadenza contrattuale.

Per esercitare queste opzioni, il contraente dovrà inviare, almeno 30 giorni prima della ricorrenza di pagamento, una richiesta scritta ad Arca Vita S.p.A.

I premi, sia ricorrenti che aggiuntivi, dovranno essere corrisposti mediante addebito automatico sul conto corrente bancario del contraente indicato in proposta. In caso di estinzione di detto conto corrente, i premi ricorrenti potranno essere corrisposti mediante procedura RID, mentre i premi aggiuntivi potranno essere corrisposti mediante bonifico, sul conto corrente bancario di Arca Vita S.p.A. acceso presso la Banca popolare dell'Emilia Romagna, filiale di Verona, via Oberdan 11, avente le seguenti coordinate IBAN: IT 39 L 05387 11700 000001136164. La Compagnia potrà modificare il conto corrente su cui il contraente è tenuto a bonificare i premi di cui sopra, comunicandogli la variazione per iscritto. La variazione avrà effetto dal momento di ricevimento della predetta lettera da parte del contraente o dalla data successiva eventualmente precisata nella comunicazione di variazione.

4. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

Il capitale assicurato (così come il valore di riscatto) viene determinato in funzione del tasso annuo di rendimento finanziario della gestione interna separata "OSCAR 100%", ma in misura inferiore a quest'ultimo. In particolare:

- il capitale iniziale relativo a ciascun premio ricorrente ed i capitali aggiuntivi sono rivalutati, in regime di interesse composto, sia periodicamente, al termine di ciascun anno solare di durata dell'assicurazione fino alla cessazione dell'assicurazione, sia al momento della scadenza o del decesso dell'assicurato, nonché al momento del ricevimento di ogni dichiarazione di riscatto: la misura di ciascuna rivalutazione è variabile;
- ciascuna rivalutazione avviene in base alla misura annua di rivalutazione di pertinenza del periodo a cui la rivalutazione si riferisce: ciascuna rivalutazione annuale avviene sulla base della misura annua di rivalutazione relativa all'anno solare al termine del quale si provvede alla rivalutazione periodica; **le rivalutazioni alla scadenza, al momento del decesso dell'assicurato o del ricevimento d'una dichiarazione di riscatto avvengono, ciascuna, sulla base dell'aliquota di rendimento percentuale annuo netto relativa all'anno solare che precede, rispettivamente, quello della scadenza, del decesso dell'assicurato o del ricevimento della dichiarazione di riscatto, diminuita in valore relativo del 20%;**
- **la misura annua di rivalutazione relativa ad un dato anno solare è pari all'aliquota di rendimento percentuale annuo netto della gestione interna separata "OSCAR 100%" relativa a quell'anno solare, che si ottiene sottraendo 1,5 al valore relativo dell'aliquota percentuale che esprime il tasso annuo di rendimento finanziario della detta gestione nell'anno solare di riferimento.** In ogni caso l'aliquota di rendimento percentuale annuo netto e la misura annua di rivalutazione non potranno essere negative;
- il tasso annuo di rendimento finanziario della gestione interna separata "OSCAR 100%" di un dato anno solare (compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre del medesimo anno) è pari al rendimento finanziario lordo annuo della gestione interna separata "OSCAR 100%" relativo al periodo compreso tra il 31 ottobre di quell'anno solare ed il 1° novembre dell'anno solare immediatamente precedente;
- per il solo calcolo della rivalutazione annua, la misura annua di rivalutazione minima garantita, sarà pari almeno allo 0,00%.

Si rimanda all'Art.14 delle condizioni di assicurazione per una descrizione dettagliata delle modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili, nonché al Regolamento della Gestione separata, che forma parte integrante delle condizioni di assicurazione.

E' previsto il consolidamento periodico delle rivalutazioni, pertanto la partecipazione agli eventuali utili realizzati prima della cessazione dell'assicurazione è definitivamente acquisita al contratto, una volta che essi siano dichiarati al contraente prima della detta cessazione.

Allo scopo di illustrare gli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni, si rinvia alla Sezione E della presente nota informativa contenente il progetto esemplificativo delle prestazioni.

Arca Vita S.p.A. è tenuta a consegnare il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al contraente, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso.

C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE

5. Costi

5.1. Costi gravanti direttamente sul contraente

5.1.1. Costi gravanti sul premio

Spese di emissione del contratto Costo su base annua che viene trattenuto dai premi versati nel primo anno	€12,00
Spese di incasso Costo su base annua che viene trattenuto dai premi versati successivamente al primo anno	€12,00
Spese di incasso Costo che viene trattenuto su ogni eventuale premio aggiuntivo	€5,00

5.1.2. Costi per riscatto

I costi per il riscatto sono applicati sulla base degli anni interi trascorsi dalla data di decorrenza del contratto al ricevimento della dichiarazione di riscatto, anche parziale, e calcolati in percentuale del capitale rivalutato alla data di riscatto, come indicato nella seguente tabella:

Anni interi trascorsi	Costo per il riscatto
1	3,00%
2	2,00%
3	1,00%
4 e oltre	0,00%

5.2. Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili

In relazione al criterio di determinazione dell'aliquota di rivalutazione percentuale annua di cui al precedente punto 4 di questa nota informativa, Arca Vita S.p.A. preleva, sul rendimento della gestione separata "OSCAR 100%", quando sia positivo e capiente, le seguenti commissioni di gestione:

Prelievo sul rendimento	Tempistica di applicazione
1,50%	per ciascuna delle rivalutazioni contrattuali

La quota parte percepita in media dagli intermediari, con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto, è pari al 37,77% del totale dei costi di prodotto.

6. Sconti

Non sono previsti sconti.

7. Regime fiscale

Sull'eventuale rendimento, pari alla differenza tra il complessivo importo delle somme percepite in esecuzione del contratto, da un lato, e, dall'altro, la somma dei premi versati, sarà applicata una imposta sostitutiva, la cui aliquota percentuale è stabilita in base alla normativa di riferimento tempo per tempo vigente. Il rendimento è diminuito di una quota dello stesso, forfettariamente riferita ai proventi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del DPR 601/1973 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati e relativi enti territoriali, inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del DPR 917/1986.

Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto che eserciti attività di impresa, i proventi annui ed il capitale liquidato per riscatto, nella parte eccedente il premio versato, costituiscono reddito d'impresa: la Compagnia liquiderà quindi tali importi senza applicare alcuna tassazione sostitutiva. Le somme corrisposte in forma di rendita (in alternativa al pagamento d'un capitale) vengono calcolate ed erogate al netto della tassazione di cui sopra alla cui applicazione sia tenuta Arca Vita S.p.A.. Le somme

corrisposte in caso di decesso dell'assicurato sono esenti da imposte di successione; sono inoltre esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche solo se a copertura del rischio demografico (legge 23.12.2014 n. 190).

Ai sensi dell'art.1923 c.c., le somme dovute dall'assicuratore in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono né pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di legge.

D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

8. Modalità di perfezionamento del contratto

Si rimanda all'Art.3 ed all'Art.5 delle condizioni di assicurazione per una descrizione dettagliata della modalità di perfezionamento del contratto e della decorrenza delle coperture assicurative.

9. Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi

Il contraente ha facoltà di sospendere il pagamento dei premi senza che questo comporti la risoluzione del contratto.

10. Riscatto e riduzione

Prima della cessazione dell'assicurazione a qualsiasi causa dovuta, all'ulteriore condizione che sia trascorso almeno un anno dalla decorrenza del contratto, il contraente può esercitare il diritto di riscatto:

- sia per l'intero importo del valore di riscatto, pari al capitale rivalutato fino alla data di ricevimento da parte di Arca Vita S.p.A. della dichiarazione di riscatto, che in tal caso determina lo scioglimento del contratto;
- sia per una parte dell'intero importo del valore di riscatto di cui al punto precedente, nel qual caso non si ha cessazione dell'assicurazione, ma soltanto la diminuzione del capitale rivalutato residuo e, con essa, della base di calcolo delle successive determinazioni dell'importo del capitale rivalutato.

L'esercizio del diritto di riscatto per una parte dell'intero importo del valore di riscatto è in ogni caso consentito solamente se l'importo che viene richiesto è almeno pari ad € 2.500,00 e all'ulteriore condizione che il capitale rivalutato residuo in polizza sia almeno pari ad €2.500,00.

Si rimanda all'Art.13 delle condizioni di assicurazione per una descrizione dettagliata delle modalità di determinazione dei valori di riscatto del contratto e si rinvia inoltre al precedente punto 5.1.2, ove sono riportati i costi associati a tale operazione.

Al fine di garantire l'equilibrio e la stabilità della gestione interna separata "OSCAR 100%", ogni singolo contraente (o più contraenti collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi), non può effettuare riscatti parziali o totali per un importo superiore al valore pari al minore tra € 10.000.000,00 e l'1% delle riserve matematiche calcolate alla fine dell'ultimo periodo di osservazione della gestione interna separata di riferimento, sul presente contratto o su altri contratti collegati alla gestione interna separata "OSCAR 100%" nell'arco temporale di trenta giorni. Nel caso i suddetti limiti vengano superati, resta facoltà della Compagnia effettuare il rimborso del valore di riscatto in *tranches* di importo pari (o, nel caso dell'ultima *tranche* inferiore), ai limiti riportati ad intervalli di trenta giorni.

Poiché il contratto "Oscar InvestiDOC FREE Piano di Risparmio" comporta il pagamento di premi unici ricorrenti e la mera facoltà di versare premi aggiuntivi, in caso di sospensione dei versamenti non è prevista una riduzione del capitale assicurato; il contratto rimarrà in vigore ed il capitale assicurato sarà quello determinato sulla base dei versamenti effettuati.

In caso di riscatto, il relativo importo potrebbe risultare inferiore ai premi versati.

Nel caso in cui il versamento di un premio ricorrente non venga effettuato entro trenta giorni dalla scadenza, la garanzia complementare in caso di premorienza da infortunio verrà sospesa. Il contraente, rivolgendo richiesta scritta ad Arca Vita S.p.A., può riattivare i pagamenti e quindi anche la copertura complementare.

Per qualsiasi informazione relativa al valore di riscatto è possibile rivolgersi a: Arca Vita S.p.A., Servizio Clienti Arca Inlinea, Via del Fante 21, 37122, Verona, telefono n. 800 849089, fax n. 045.8192801, e-mail informa@arcassicura.com.

Si rimanda al progetto esemplificativo contenuto nella Sezione E per l'illustrazione della evoluzione dei valori di riscatto: i valori puntuali saranno contenuti nel progetto personalizzato.

11. Revoca della proposta

Prima della conclusione del contratto, il contraente può revocare la proposta.

La dichiarazione di revoca deve essere scritta e sottoscritta e spedita ad Arca Vita S.p.A., presso la sua sede legale di cui al precedente punto 1, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente gli elementi idonei ad identificare la proposta (numero della proposta; dati anagrafici del contraente).

Arca Vita S.p.A. è tenuta al rimborso delle somme eventualmente pagate dal contraente entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di revoca.

12. Diritto di recesso

Entro il termine di decadenza di trenta giorni dal momento in cui è informato della conclusione del contratto, il contraente può recedere dal contratto.

La dichiarazione di recesso deve essere scritta e sottoscritta e spedita ad Arca Vita S.p.A., presso la sua sede legale di cui al precedente punto 1, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente gli elementi idonei ad identificare la proposta (numero della polizza o numero della proposta; dati anagrafici del contraente).

Arca Vita S.p.A. è tenuta al rimborso del premio eventualmente pagato entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di recesso, con diritto a trattenere le spese di emissione del contratto di cui al precedente punto 5.1.1, a condizione che siano quantificate nella proposta e nel contratto, nonché la parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

13. Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione

I documenti da inviare ad Arca Vita S.p.A. per ottenere il pagamento delle somme da essa pretese sono dettagliatamente elencati nell'art. 18 delle condizioni di polizza.

Il pagamento di quanto dovuto da Arca Vita S.p.A. sarà effettuato entro il termine di trenta giorni decorrenti dall'avveramento di tutti i presupposti di esigibilità e, quindi, a mero titolo esemplificativo, dalla consegna da parte dell'avente diritto ad Arca Vita S.p.A. dei documenti elencati nell'art. 18 delle condizioni di polizza.

Ai sensi dell'art. 2952 c.c., i diritti derivanti da un contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Decorso tale termine, la prestazione dovuta andrà liquidata, ai sensi di quanto previsto dalla legge 266/2005 e successive modifiche ed integrazioni, a favore di un apposito Fondo costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

14. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

15. Lingua

Il contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua italiana, salvo che le parti non ne concordino la redazione in un'altra lingua.

16. Reclami

Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, ovvero un servizio assicurativo, devono essere inoltrati per iscritto a:

Arca Vita S.p.A. - Servizio Reclami

Via del Fante 21, 37122 Verona
Fax: 045.8192317 e-mail: reclami@arcassicura.com.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, telefono 06.42.133.1.

I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS, anche utilizzando l'apposito modello reperibile sul sito internet dell'IVASS e della Società, contengono:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all'IVASS.

Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società www.arcassicura.it e nelle comunicazioni periodiche inviate in corso di contratto, ove previste.

Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo:

1. procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale; a tale procedura si accede mediante un'istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
2. procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto.

17. Informativa in corso di contratto

Arca Vita S.p.A. trasmetterà, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa con l'indicazione dei premi versati, del capitale rivalutato e della misura di rivalutazione.

18. Conflitto di interessi

In relazione all'offerta ed all'esecuzione del contratto di assicurazione "Oscar InvestiDOC FREE Piano di Risparmio" Arca Vita S.p.A. non si trova in particolari situazioni di conflitto di interessi. Ciò nondimeno essa può trovarsi in tali situazioni in occasione delle attività di investimento e di disinvestimento concernenti gli attivi della gestione interna separata "OSCAR 100%" e di attività connesse, ad esempio di deposito, in particolare quando l'emittente di tali attivi o la controparte Arca Vita S.p.A. sia un soggetto che si trovi con quest'ultima o con società del gruppo di quest'ultima in rapporti ad esempio di gruppo o di affari, come può a titolo esemplificativo accadere se l'indicato soggetto distribuisca contratti assicurativi di Arca Vita S.p.A.

In ogni caso Arca Vita S.p.A., pur in presenza del conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio ai contraenti. Arca Vita S.p.A., relativamente alla gestione separata "OSCAR 100%", ha stipulato con parti terze accordi per il riconoscimento di utilità e, laddove effettivamente erogate, si impegna ad includere tali proventi nella Gestione Separata. Anche in caso di sottoscrizione di futuri accordi, la Compagnia si impegna comunque a porre le eventuali utilità a beneficio dei contraenti. La quantificazione dei proventi sarà indicata nel rendiconto annuale della predetta gestione.

E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto previsti dal contratto. L'elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata, periodicità di versamenti, sesso ed età dell'assicurato.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;
- b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'IVASS e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 3%. Al predetto tasso di rendimento si applica la riduzione prevista dalle condizioni contrattuali pari al prelievo trattenuto da Arca Vita S.p.A. sul rendimento della gestione separata "OSCAR 100%", quando sia positivo e capiente, nella misura già indicata nel precedente punto 5.2.

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che l'impresa è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle condizioni di polizza e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili. Tali valori:

- non tengono conto degli eventuali premi aggiuntivi che è mera facoltà del contraente corrispondere;
- sono formulati per l'ipotesi che il contratto abbia decorrenza prefissata.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'IVASS sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l'impresa. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate. Tali valori:

- non tengono conto degli eventuali premi aggiuntivi che è mera facoltà del contraente corrispondere;
- sono formulati per l'ipotesi che il contratto abbia decorrenza prefissata.

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A:**A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO**

- Tasso di rendimento annuo minimo garantito: 0,00%;
- Età dell'assicurato: qualsiasi;
- Durata: 10 anni;
- Sesso dell'assicurato: qualunque;
- Premio annuo: 1.000,00 €;
- Decorrenza: 1 gennaio.

Anno	Premio annuo	Cumulo dei premi	Capitale assicurato alla fine dell'anno	Interruzione del pagamento dei premi		
				Valore di riscatto alla fine dell'anno	Capitale ridotto alla fine dell'anno	Capitale ridotto a scadenza
1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 988,00	€ 958,36	€ 988,00	€ 988,00
2	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 1.976,00	€ 1.936,48	€ 1.976,00	€ 1.976,00
3	€ 1.000,00	€ 3.000,00	€ 2.964,00	€ 2.934,36	€ 2.964,00	€ 2.964,00
4	€ 1.000,00	€ 4.000,00	€ 3.952,00	€ 3.952,00	€ 3.952,00	€ 3.952,00
5	€ 1.000,00	€ 5.000,00	€ 4.940,00	€ 4.940,00	€ 4.940,00	€ 4.940,00
6	€ 1.000,00	€ 6.000,00	€ 5.928,00	€ 5.928,00	€ 5.928,00	€ 5.928,00
7	€ 1.000,00	€ 7.000,00	€ 6.916,00	€ 6.916,00	€ 6.916,00	€ 6.916,00
8	€ 1.000,00	€ 8.000,00	€ 7.904,00	€ 7.904,00	€ 7.904,00	€ 7.904,00
9	€ 1.000,00	€ 9.000,00	€ 8.892,00	€ 8.892,00	€ 8.892,00	€ 8.892,00
10	€ 1.000,00	€ 10.000,00	€ 9.880,00	€ 9.880,00	€ 9.880,00	€ 9.880,00

L'operazione di riscatto può comportare una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella il recupero dei premi versati, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattuale garantito, non potrà avvenire.

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- Tasso di rendimento finanziario: 3%;
- Prelievi sul rendimento: 1,5%;
- Tasso di rendimento retrocesso: 1,5%;
- Età dell'assicurato: qualunque;
- Durata: 10 anni;
- Sesso dell'assicurato: qualunque;
- Premio annuo: 1.000,00 €;
- Decorrenza: 1 gennaio.

Anno	Premio annuo	Cumulo dei premi	Capitale assicurato alla fine dell'anno	Interruzione del pagamento dei premi		
				Valore di riscatto alla fine dell'anno	Capitale ridotto alla fine dell'anno	Capitale ridotto a scadenza
1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.002,82	€ 972,74	€ 1.002,82	€ 1.146,61
2	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 2.020,68	€ 1.980,27	€ 2.020,68	€ 2.276,28
3	€ 1.000,00	€ 3.000,00	€ 3.053,81	€ 3.023,27	€ 3.053,81	€ 3.389,26
4	€ 1.000,00	€ 4.000,00	€ 4.102,44	€ 4.102,44	€ 4.102,44	€ 4.485,79
5	€ 1.000,00	€ 5.000,00	€ 5.166,80	€ 5.166,80	€ 5.166,80	€ 5.566,11
6	€ 1.000,00	€ 6.000,00	€ 6.247,12	€ 6.247,12	€ 6.247,12	€ 6.630,46
7	€ 1.000,00	€ 7.000,00	€ 7.343,65	€ 7.343,65	€ 7.343,65	€ 7.679,09
8	€ 1.000,00	€ 8.000,00	€ 8.456,62	€ 8.456,62	€ 8.456,62	€ 8.712,22
9	€ 1.000,00	€ 9.000,00	€ 9.586,29	€ 9.586,29	€ 9.586,29	€ 9.730,08
10	€ 1.000,00	€ 10.000,00	€ 10.732,90	€ 10.732,90	€ 10.732,90	€ 10.732,90

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

* * *

Arca Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente nota informativa.

Il rappresentante legale
Dott. Marco Casu





Arca Vita S.p.A.

“Oscar InvestiDOC FREE PIANO DI RISPARMIO”

**Condizioni di Assicurazione, comprensive del
Regolamento della gestione interna separata
“OSCAR 100%” denominata in Euro**



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

del contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili "Oscar InvestiDOC FREE Piano di Risparmio"

Art. 1 – Natura del contratto, fonti regolatrici del rapporto assicurativo e definizioni.

- 1.1. "Oscar InvestiDOC FREE Piano di Risparmio" è un contratto di assicurazione mista sulla vita con partecipazione agli utili e, in particolare, a prestazioni rivalutabili collegate al rendimento di una gestione separata interna denominata "OSCAR 100%", a premio unico ricorrente, con facoltà del contraente di procedere al pagamento di premi aggiuntivi.
- 1.2. Il contratto è disciplinato unicamente dalle condizioni di assicurazione, dalla proposta contrattuale accettata dalla Compagnia e dalle eventuali appendici, nonché dalla legge applicabile per quanto non diversamente previsto dai menzionati documenti. La scheda sintetica e la nota informativa relative al contratto sono documenti di natura meramente illustrativa dell'operazione assicurativa, che non costituiscono parte integrante del contratto di assicurazione, al cui regolamento contrattuale restano estranee.
- 1.3. Il glossario ed il regolamento della gestione separata "OSCAR 100%" formano parte integrante delle condizioni di assicurazione.
- 1.4. Nell'ambito del contratto e delle comunicazioni relative al rapporto assicurativo, le espressioni linguistiche che compaiono nel glossario sono impiegate nell'accezione risultante dalla definizione precisata nel glossario stesso.

Art. 2 – Oggetto. Limiti di età e di durata.

- 2.1. Con il contratto Arca Vita S.p.A. si obbliga nei confronti del contraente, a fronte del buon fine del pagamento dei premi unici ricorrenti e degli eventuali premi aggiuntivi, ad eseguire a favore suo o degli eventuali beneficiari, al ricorrere dei presupposti di esigibilità previsti dal contratto, la prestazione in caso di sopravvivenza dell'assicurato alla scadenza della durata dell'assicurazione oppure la prestazione in caso di premorienza dell'assicurato qualora quest'ultimo deceda prima della detta scadenza.
- 2.2. L'assicurazione è conclusa sulla vita dell'assicurato che coincide con il contraente, salvo che nella proposta sia indicata come assicurato una persona diversa dal contraente.
- 2.3. L'assicurazione viene assunta senza visita medica. Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali, senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'assicurato, né carenza in funzione del momento e delle cause del decesso.
- 2.4. L'assicurazione è prestata unicamente con riguardo ad assicurati la cui età assicurativa sia non inferiore ai 18 anni alla data di decorrenza del contratto indicata nella proposta accettata dalla Compagnia e non superiore ai 90 anni alla scadenza della durata dell'assicurazione e, inoltre, per una durata non inferiore a 5 anni e non superiore a 20 anni dalla detta data di decorrenza

Art. 3 – Conclusione del contratto.

- 3.1. Il contratto si intende concluso nel momento in cui il contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta completa in ogni sua parte, riceva da parte della Compagnia la polizza debitamente sottoscritta o comunicazione scritta di accettazione della proposta. In quest'ultimo caso, la proposta e la comunicazione di accettazione costituiranno ad ogni effetto il documento di polizza. L'accettazione della Compagnia si presume conosciuta dal contraente nel momento in cui l'eventuale comunicazione da parte della Compagnia giunga all'indirizzo del contraente indicato nella proposta.

Art. 4 – Diritto di ripensamento – decadenza – momento in cui il contraente è informato che il contratto è concluso.

- 4.1. **Il contraente può revocare la proposta fino al momento della conclusione del contratto, con dichiarazione di revoca che deve essere in forma scritta e spedita alla Compagnia presso la sua sede legale con lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente gli elementi idonei ad identificare la proposta (numero della proposta; dati anagrafici del contraente) a cui la dichiarazione di revoca si riferisca.**
- 4.2. Nell'eventualità che la dichiarazione di revoca della proposta sia tempestivamente ricevuta dalla Compagnia, impedendo la conclusione del contratto, entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di revoca quest'ultima è tenuta a restituire al contraente la somma eventualmente corrisposta a titolo di primo premio in anticipo rispetto alla conclusione del contratto. La

restituzione avverrà con le modalità di cui al successivo comma 4.5.

- 4.3. Il contraente può recedere dal contratto entro il termine di decadenza di trenta giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, con dichiarazione di recesso che deve essere in forma scritta e spedita alla Compagnia presso la sua sede legale con lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente gli elementi idonei ad identificare il contratto a cui si riferisca (numero della polizza o numero della proposta; dati anagrafici del contraente).**
- 4.4.** Nell'eventualità che il diritto di recesso di cui sopra sia tempestivamente esercitato, la Compagnia, entro il termine a suo favore di trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui al comma 4.3, è tenuta a restituire al contraente la somma eventualmente corrispostale a titolo di primo premio in anticipo rispetto alla conclusione del contratto, diminuita delle spese di emissione pari ad € 12,00, nonché della parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. La restituzione avverrà con le modalità di cui al successivo comma 4.5. L'efficace esercizio del diritto di recesso comporta lo scioglimento del contratto e, con esso, la cessazione dell'assicurazione, liberando le parti dalle obbligazioni derivanti dal contratto, salvo il diritto del contraente alla restituzione di cui al presente comma.
- 4.5.** Nei casi di cui ai precedenti commi, 4.2 e 4.4, la restituzione avverrà mediante bonifico a rischio dell'avente diritto sul conto corrente bancario indicato nella proposta e s'intenderà effettuata nel momento in cui la Compagnia impartisca l'ordine di bonifico. In caso di impossibilità ad effettuarla con l'anzidetta modalità, la restituzione avverrà mediante consegna al contraente di un assegno circolare emesso per un importo equivalente alla somma da restituire, previa compilazione di apposito modulo.

Art. 5 – Durata, decorrenza e cessazione dell'assicurazione.

- 5.1.** La durata dell'assicurazione è quella indicata dal contraente nella proposta accettata dalla Compagnia, fatti salvi i limiti di cui al comma 2.4.
- 5.2.** La decorrenza dell'assicurazione corrisponde alle ore ventiquattro della data di decorrenza indicata nella proposta accettata dalla Compagnia alla duplice condizione che, entro tale data, il contratto si sia concluso ed il pagamento del primo premio da parte del contraente alla Compagnia sia andato a buon fine: in difetto di quest'ultima condizione, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente autorizzi il pagamento del primo premio alla Compagnia e che questo sia andato a buon fine. Qualora il contratto non si sia concluso entro la data di decorrenza, la copertura assicurativa ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno di conclusione del contratto o, se successivo, del giorno in cui il pagamento del premio iniziale sia andato a buon fine.
- 5.3.** La cessazione dell'assicurazione si verifica con il primo dei seguenti accadimenti: ricevimento da parte della Compagnia della dichiarazione di recesso del contraente nell'esercizio del diritto di ripensamento; premorienza dell'assicurato; ricevimento da parte della Compagnia della dichiarazione di riscatto che non sia parziale; ricevimento da parte della Compagnia della dichiarazione di recesso del contraente conseguente a modificazioni unilaterali del contratto ad iniziativa della Compagnia; scadenza contrattuale; esercizio del diritto di recesso da parte della Compagnia a seguito di mancato buon fine del pagamento dei premi; ogni altra causa idonea a provocare lo scioglimento del contratto.

Art. 6 – Dichiarazioni del contraente e dell'assicurato.

- 6.1.** Le dichiarazioni del contraente e dell'assicurato devono essere esatte e complete.
- 6.2.** L'inesatta indicazione dell'età o del sesso dell'assicurato potrebbe comportare, in ogni caso, la rettifica delle somme dovute sulla base dei dati reali.

Art. 7 – Composizione e pagamento del premio.

- 7.1.** Il contraente è tenuto al pagamento alla Compagnia del premio ricorrente indicato nella proposta, accettata dalla Compagnia, in misura annua non inferiore ad € 1.000,00 in caso di periodicità annuale di pagamento del premio. Nel caso in cui la periodicità di pagamento del premio fosse inferiore all'annuale, la misura annua di pagamento del premio non dovrà essere inferiore ad € 1.200,00. Il contraente ha facoltà di corrispondere il premio con periodicità annuale, semestrale, trimestrale, quadrimestrale, mensile, senza l'applicazione di interessi di frazionamento. Il primo premio deve essere corrisposto alla Compagnia non oltre il momento della conclusione del contratto mediante addebito automatico sul conto corrente bancario del contraente in conformità della proposta.
- 7.2.** Il contraente nel corso della durata dell'assicurazione può corrispondere, in aggiunta ai premi

ricorrenti, uno o più premi aggiuntivi, ciascuno di importo non inferiore ad € 250,00, il cui pagamento non modifica e, in particolare, non prolunga la durata dell'assicurazione. I premi aggiuntivi dovranno essere corrisposti con le medesime modalità di cui al precedente comma 7.1. In caso di estinzione del conto corrente bancario del contraente, i premi ricorrenti potranno essere corrisposti mediante procedura RID, mentre eventuali premi aggiuntivi potranno essere corrisposti mediante bonifico, sul conto corrente di Arca Vita S.p.A, acceso presso la Banca popolare dell'Emilia Romagna, filiale di Verona, via Oberdan 11, avente le seguenti coordinate IBAN: IT 39 L 05387 11700 000001136164. E' fatto salvo il successivo comma 7.3.

- 7.3.** La Compagnia potrà modificare il conto corrente di cui sopra, comunicando per iscritto al contraente la variazione, la quale avrà effetto dal momento di ricevimento della predetta comunicazione da parte del contraente o dalla data successiva eventualmente precisata nella comunicazione stessa.
- 7.4.** I pagamenti del contraente alla Compagnia mediante addebito automatico e/o bonifico sono effettuati a rischio del contraente. Soltanto ai fini della formazione del contratto e dell'adempimento dell'obbligo di pagamento del primo premio non oltre il momento della conclusione del contratto, il primo premio si considera pagato qualora l'addebito sul conto corrente sia andato a buon fine o alla data dell'ordine di bonifico del contraente o dell'eventuale data di accredito a favore della Compagnia non anteriore alla data del predetto ordine. Ad ogni altro fine, anche della decorrenza dell'assicurazione e della sua eventuale sospensione successivamente alla conclusione del contratto, i premi ricorrenti ed i premi aggiuntivi si intendono pagati alla Compagnia nel momento in cui quest'ultima abbia la materiale disponibilità delle corrispondenti somme. Il contraente autorizza la banca, "in conformità alla Normativa vigente in materia di addebiti diretti" con particolare riguardo alla rinuncia alla facoltà di cui all'art. 13, comma 4, del d.lgs. n.11/2010 ad addebitare il proprio conto corrente per i versamenti alla sottoscrizione e quelli successivi.
- 7.5.** Nel corso della durata contrattuale il contraente può, in qualunque momento:
- modificare la periodicità di pagamento dei premi ricorrenti, nei limiti previsti al punto 7.1, con effetto dalla ricorrenza annuale del contratto immediatamente successiva alla richiesta;
 - variare l'importo dei premi futuri, nei limiti previsti al punto 7.1, con effetto dalla ricorrenza annuale del contratto immediatamente successiva alla richiesta;
 - sospendere il versamento dei premi, con effetto immediato; in tale caso il contratto resta in vigore per gli importi già versati sino alla scadenza contrattuale, senza subire alcuna penalizzazione, mentre la copertura complementare viene sospesa come da art. 12.
- 7.6. Ai fini della determinazione del capitale iniziale, i premi versati nel primo anno sono diminuiti delle spese di emissione, pari ad €12,00 su base annua.**
- 7.7. Ai fini della determinazione del capitale iniziale, i premi versati successivamente al primo anno sono diminuiti delle spese di incasso, pari ad €12,00 su base annua.**
- 7.8. Ai fini della determinazione del capitale aggiuntivo, i premi aggiuntivi sono diminuiti di € 5,00 per spese di incasso.**
- 7.9.** Al fine di garantire l'equilibrio e la stabilità della gestione interna separata "OSCAR 100%", ogni singolo contraente (o più contraenti collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi), non può versare un cumulo premi superiore a € 5.000.000,00 sul presente contratto o su altri contratti collegati alla gestione interna separata "OSCAR 100%" nell'arco temporale di trenta giorni. Il cumulo dei premi versati sul presente contratto, in ogni caso, non potrà essere complessivamente superiore ad € 2.500.000,00.

Art. 8 – Prestazione assicurata in caso di sopravvivenza.

- 8.1.** Nel caso in cui l'assicurato sia in vita alla scadenza della durata dell'assicurazione, sempre che non sia altrimenti intervenuta la cessazione dell'assicurazione, la Compagnia corrisponderà al contraente o agli eventuali diversi beneficiari una somma pari al capitale assicurato, determinato secondo le modalità previste al successivo art. 14.

Art. 9 – Prestazione assicurata in caso di premorienza.

- 9.1.** In caso di premorienza dell'assicurato, sempre che non sia anteriormente intervenuta la cessazione dell'assicurazione, la Compagnia corrisponderà al contraente o agli eventuali diversi beneficiari una somma pari al capitale assicurato, che corrisponderà al capitale rivalutato al momento del decesso dell'assicurato.

Art. 10 – Copertura complementare in caso di morte da infortunio.

- 10.1.** Il contratto "Oscar InvestiDOC FREE Piano di Risparmio" prevede inoltre l'attivazione a titolo

gratuito di una copertura complementare in caso di morte da infortunio. La prestazione associata a tale copertura è dovuta qualora l'assicurato deceda a seguito di un infortunio, ove per infortunio si definisce l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, prima della cessazione dell'assicurazione e consiste nel pagamento di un capitale aggiuntivo pari all'ultimo premio ricorrente pagato ed in vigore su base annua moltiplicato per cinque, con un massimo di € 25.000,00.

Art. 11 – Esclusioni.

11.1. I rischi assicurati sono coperti qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'assicurato.

11.2. Ai fini della garanzia assicurativa complementare in caso di premorienza da infortunio, è escluso soltanto il decesso causato da:

- **dolo dell'assicurato o del beneficiario;**
- **partecipazione attiva dell'assicurato a delitti dolosi;**
- **partecipazione attiva dell'assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta dell'assicurato, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;**
- **incidente di volo, se l'assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;**
- **suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione;**
- **malattie o incidenti dell'assicurato precedenti la data di effetto della garanzia;**
- **malattie e lesioni fisiche dell'assicurato sopravvenute come conseguenza di patologie già in essere prima della data di effetto della garanzia;**
- **esercizio delle seguenti attività lavorative:**
 1. **lavoratore in: impianti di estrazione petrolio; impianti di estrazione gas naturali; miniere; altoforni; cave;**
 2. **lavoratore a contatto con: esplosivi; pesticidi; altri materiali chimici potenzialmente dannosi alla salute;**
 3. **lavoratore su: impalcature; tetti, tralicci ad altezze superiori a 10 metri;**
 4. **militare; guardia o qualsiasi professione riguardante la sicurezza o l'ordine pubblico, sia con che senza l'uso di armi; vigile del fuoco;**
 5. **agricoltore;**
 6. **tagliatore d'alberi; di pietre;**
 7. **marinaio o ufficiale su navi di salvataggio;**
 8. **operatore ecologico;**
 9. **operaio generico che svolga lavori manuali;**
 10. **conducente di: ambulanze; autocarri; treni; veicoli pesanti; buldozer; taxi;**
- **esercizio di qualsiasi attività sportiva a livello professionistico;**
- **esercizio delle seguenti attività sportive a livello non professionistico:**
 1. **sport di combattimento (quali pugilato, lotta, karate. etc.);**
 2. **sport aerei (quali deltaplano, parapendio, paracadutismo, bungee jumping, etc.);**
 3. **immersioni con autorespiratore;**
 4. **scalate su roccia o ghiaccio;**
 5. **gare con mezzi a motore;**
 6. **ippica;**
 7. **tiro al bersaglio.**

In questi casi Arca Vita S.p.A. pagherà quindi solo ed esclusivamente l'importo della prestazione in caso di premorienza, così come determinato al precedente art.9. La Compagnia si riserva in ogni caso il diritto di non liquidare il capitale previsto dall'assicurazione complementare in caso di dichiarazioni inesatte e/o reticenti.

Art. 12 – Decorrenza e sospensione della garanzia complementare in caso di morte da infortunio.

12.1. La copertura aggiuntiva ha effetto dalla data di decorrenza del contratto, sempre che prima della conclusione del contratto Arca Vita S.p.A. non abbia comunicato per iscritto al contraente la non accettazione della stessa; in tal caso il contratto rimarrà in vigore senza detta copertura.

12.2. Nel caso in cui il versamento del premio ricorrente non venga effettuato entro trenta giorni dalla scadenza, la garanzia complementare viene sospesa. Il contraente non può, a

giustificazione del mancato pagamento del premio, oppure che Arca Vita S.p.A. non gli abbia inviato avvisi di scadenza a domicilio né provveduto all'incasso a domicilio. Il contraente può comunque riattivare i pagamenti e quindi anche la copertura. Per effettuare la riattivazione il contraente dovrà rivolgere richiesta scritta ad Arca Vita S.p.A. **In caso di sinistro durante il periodo di sospensione della garanzia complementare Arca Vita S.p.A. pagherà quindi solo ed esclusivamente l'importo della prestazione in caso di premorienza, così come determinato al precedente art. 9.**

Art. 13 – Riscatto.

13.1. Prima della cessazione dell'assicurazione a qualsiasi causa dovuta, all'ulteriore condizione che sia trascorso almeno un anno dalla decorrenza del contratto, il contraente può esercitare il diritto di riscatto, con apposita dichiarazione che dev'essere in forma scritta e contenere gli elementi idonei ad identificare il contratto a cui la dichiarazione di riscatto si riferisca (numero della proposta o numero della polizza; dati anagrafici del contraente).

13.2. In caso di efficace esercizio del diritto di riscatto ai sensi del comma 13.1, fatto salvo quanto previsto dal comma 13.3, la Compagnia corrisponderà una somma pari al valore di riscatto equivalente al capitale rivalutato al momento del ricevimento da parte della Compagnia della dichiarazione di riscatto di cui al comma 13.1. moltiplicato per un coefficiente determinato in base agli anni interi trascorsi dalla data di decorrenza del contratto, indicato nella seguente tabella:

Anni interi trascorsi	Coefficiente di riscatto
1	97,00%
2	98,00%
3	99,00%
4 e oltre	100,00%

13.3. Alle stesse condizioni di cui al comma 13.1, il contraente può esercitare diritto di riscatto parziale con apposita dichiarazione, munita della forma e del contenuto previsti dal comma 13.1, contenente l'inequivoca richiesta di pagamento di una somma pari ad una parte, in essa indicata, del valore di riscatto, corrispondente al capitale rivalutato fino al momento del ricevimento da parte della Compagnia della dichiarazione di riscatto parziale. **L'esercizio del diritto di riscatto per una parte dell'intero importo del valore di riscatto è in ogni caso consentito solamente se l'importo che viene richiesto è almeno pari ad € 2.500,00 e all'ulteriore condizione che il capitale rivalutato residuo in polizza sia almeno pari ad € 2.500,00.** Il diritto di riscatto parziale non comporta il recesso dal contratto e, con esso, la cessazione dell'assicurazione, ma soltanto la diminuzione del capitale rivalutato residuo e, con essa, della base di calcolo delle successive determinazioni dell'importo del capitale rivalutato.

13.4. La dichiarazione di riscatto parziale s'intenderà indeterminata, inficiata da errore e, comunque, inefficace qualora non indichi la parte del valore di riscatto per la quale il diritto di riscatto parziale sia esercitata o qualora quantifichi la somma pretesa a titolo di riscatto parziale in misura superiore al valore di riscatto corrispondente al capitale rivalutato al momento del ricevimento da parte della Compagnia della detta dichiarazione.

13.5 Al fine di garantire l'equilibrio e la stabilità della gestione interna separata "OSCAR 100%", ogni singolo contraente (o più contraenti collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi), non può effettuare riscatti parziali o totali per un importo superiore al valore pari al minore tra € 10.000.000,00 e l'1% delle riserve matematiche calcolate alla fine dell'ultimo periodo di osservazione della gestione interna separata di riferimento, sul presente contratto o su altri contratti collegati alla gestione interna separata "OSCAR 100%" nell'arco temporale di trenta giorni. Nel caso i suddetti limiti vengano superati, resta facoltà della Compagnia effettuare il rimborso del valore di riscatto in tranches di importo pari (o, nel caso dell'ultima tranche inferiore), ai limiti riportati ad intervalli di trenta giorni.

Art. 14 – Criteri di rivalutazione.

14.1. Per ciascun anno solare viene determinata la misura annua di rivalutazione da attribuire al capitale assicurato. **Tale misura è pari all'aliquota di rendimento percentuale annuo netto della gestione interna separata "OSCAR 100%", che si ottiene sottraendo 1,5 al valore relativo dell'aliquota percentuale che esprime il tasso annuo di rendimento finanziario della gestione nell'anno di riferimento in base al regolamento di quest'ultima.**

In ogni caso l'aliquota di rendimento percentuale annuo netto e la misura annua di rivalutazione non potranno essere negative. E' previsto inoltre il riconoscimento di un rendimento minimo garantito annuo, in base al quale la misura annua di rivalutazione, utilizzata per la determinazione

del capitale rivalutato, sarà pari almeno allo 0,00%.

14.2. Il capitale iniziale relativo a ciascun premio ricorrente e gli eventuali capitali aggiuntivi vengono rivalutati, in regime di interesse composto, al 31 dicembre di ogni anno antecedente la cessazione dell'assicurazione nei termini seguenti:

- alla prima data di rivalutazione successiva alla decorrenza del contratto, il capitale rivalutato è pari alla somma dei seguenti importi:
 - (a) i capitali iniziali relativi a premi ricorrenti versati antecedentemente alla prima data di rivalutazione sono rivalutati in base alla misura annua di rivalutazione relativa a quell'anno solare, applicata pro quota per il periodo compreso tra la decorrenza del premio ricorrente di pertinenza e la prima data di rivalutazione;
 - (b) eventuali capitali aggiuntivi vengono rivalutati in base alla misura sopra indicata, applicata pro quota per il periodo compreso tra la decorrenza del capitale aggiuntivo di riferimento e la prima data di rivalutazione;
- a ciascuna data di rivalutazione successiva alla prima il capitale rivalutato è pari alla somma dei seguenti importi:
 - (a) il capitale rivalutato al 31 dicembre dell'anno solare precedente, ulteriormente rivalutato in base alla misura annua di rivalutazione relativa all'anno solare di riferimento;
 - (b) i capitali iniziali corrispondenti a premi ricorrenti successivi al 31 dicembre dell'anno solare precedente, ciascuno rivalutato in base alla misura annua di rivalutazione relativa all'anno solare di riferimento, applicata pro quota per il periodo compreso tra la decorrenza del premio ricorrente di pertinenza e la data di rivalutazione relativa all'anno solare di riferimento;
 - (c) eventuali capitali aggiuntivi, versati successivamente al 31 dicembre dell'anno solare precedente, rivalutati in base alla misura annua di rivalutazione relativa all'anno solare di riferimento, applicata pro quota per il periodo compreso tra la decorrenza del premio aggiuntivo di pertinenza e la data di rivalutazione relativa all'anno solare di riferimento.

Nel caso in cui sia stato esercitato il diritto di riscatto parziale antecedentemente al 31 dicembre dell'anno solare di riferimento, il capitale rivalutato al 31 dicembre dell'anno precedente verrà diminuito del capitale corrispondente al valore di riscatto parziale dovuto a seguito dell'esercizio di tale diritto, attualizzato in base ad un coefficiente di rivalutazione percentuale annua, **pari alla aliquota di rendimento percentuale annuo netto relativa al 31 dicembre dell'anno precedente diminuita in valore relativo del 20%**, per un numero di giorni pari alla differenza tra la data di ricevimento da parte della compagnia della dichiarazione di riscatto parziale e il 31 dicembre dell'anno precedente.

14.3. Il capitale rivalutato alla data di scadenza del contratto, quello rivalutato alla data del decesso dell'assicurato che si verifichi dopo il 31 dicembre del primo anno solare di durata dell'assicurazione, nonché il capitale rivalutato alla data di ricevimento da parte della Compagnia della dichiarazione di riscatto, anche parziale, si determinano ciascuno sommando i tre importi di seguito indicati, calcolati in regime di interesse composto:

- (a) l'importo che si ottiene applicando al capitale rivalutato al 31 dicembre dell'anno solare precedente al momento della rivalutazione, pro quota per il periodo compreso tra il detto momento e, rispettivamente, la data di scadenza del contratto, la data del decesso dell'assicurato e la data di ricevimento da parte della Compagnia della dichiarazione di riscatto, anche parziale, un coefficiente di rivalutazione percentuale annua, **pari alla aliquota di rendimento percentuale annuo netto relativa all'anno solare precedente al momento della rivalutazione diminuita in valore relativo del 20%**. Nel caso in cui sia stato esercitato il diritto di riscatto parziale successivamente al 31 dicembre dell'anno solare precedente al momento della rivalutazione, il capitale rivalutato al 31 dicembre dell'anno precedente verrà diminuito del capitale corrispondente al valore di riscatto parziale dovuto a seguito dell'esercizio di tale diritto, attualizzato in base ad un coefficiente di rivalutazione percentuale annua, **pari alla aliquota di rendimento percentuale annuo netto relativa al 31 dicembre dell'anno precedente diminuita in valore relativo del 20%**, per un numero di giorni pari alla differenza tra la data di ricevimento da parte della compagnia della dichiarazione di riscatto parziale e il 31 dicembre dell'anno precedente
- (b) l'importo pari alla somma dei capitali iniziali corrispondenti ai premi ricorrenti effettuati tra il 31 dicembre precedente e la data di scadenza, decesso o riscatto, ciascuno rivalutato applicandogli il coefficiente di rivalutazione percentuale annua di cui al precedente punto (a), pro quota per il periodo compreso tra la decorrenza del premio ricorrente di pertinenza e

rispettivamente, la data di scadenza del contratto, la data del decesso dell'assicurato e la data di ricevimento da parte della Compagnia della dichiarazione di riscatto, anche parziale, nell'ipotesi in cui la decorrenza del premio di pertinenza sia successiva al 31 dicembre antecedente al momento della rivalutazione.

- (c) l'importo pari alla somma degli eventuali capitali aggiuntivi, corrispondenti ai premi aggiuntivi effettuati tra il 31 dicembre precedente e la data di scadenza, decesso o riscatto, ciascuno rivalutato applicandogli il coefficiente di rivalutazione percentuale annua di cui al precedente punto (a), pro quota per il periodo compreso tra la decorrenza del premio aggiuntivo e rispettivamente, la data di scadenza del contratto, la data del decesso dell'assicurato e la data di ricevimento da parte della Compagnia della dichiarazione di riscatto, anche parziale, nell'ipotesi in cui la decorrenza del versamento integrativo di pertinenza sia successiva al 31 dicembre antecedente al momento della rivalutazione.

14.4. Nel caso in cui il decesso dell'assicurato si verifichi entro il 31 dicembre del primo anno solare di durata dell'assicurazione, il capitale rivalutato è pari alla somma dei seguenti due importi, determinati in regime di interesse composto:

- (a) l'importo pari alla somma dei capitali iniziali corrispondenti ai premi ricorrenti versati prima della data di sinistro, rivalutati pro quota per il periodo compreso tra la decorrenza del premio ricorrente di pertinenza e la data del decesso, applicando un coefficiente di rivalutazione percentuale annua, **pari alla aliquota di rendimento percentuale annuo netto relativa all'anno solare precedente il decesso, diminuita in valore relativo del 20%**;
- (b) l'importo pari alla somma degli eventuali capitali aggiuntivi, ciascuno rivalutato applicandogli il coefficiente di rivalutazione percentuale annua di cui al precedente punto (a) pro quota per il periodo compreso tra la decorrenza del premio aggiuntivo di pertinenza e la data del decesso.

Art. 15 – Conversione o differimento del capitale a scadenza – termini e condizioni.

15.1. Il contraente può ottenere che la prestazione assicurata in caso di sopravvivenza, ossia il capitale assicurato a scadenza, sia convertita totalmente, alle condizioni stabilite dalla Compagnia, in una delle seguenti tipologie di rendita rivalutabile:

- rendita vitalizia immediata pagabile fino a che l'assicurato è in vita;
- rendita vitalizia pagabile in modo certo per 5 o 10 anni e successivamente fino a che l'assicurato è in vita;
- rendita vitalizia pagabile fino a che l'assicurato è in vita e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di un'altra persona fino a che questa è in vita.

Le rendite di opzione sopra riportate sono pagate in rate posticipate e non sono riscattabili nel periodo di erogazione; saranno determinate nel loro ammontare e nelle modalità di rivalutazione alle condizioni adottate dalla Compagnia alla data di esercizio dell'opzione. Il contraente può inoltre ottenere, in alternativa, il differimento della liquidazione del capitale a scadenza, fino ad un massimo di 10 anni, alle condizioni di cui al successivo comma 15.4. A tali fini:

- (i). la Compagnia fornirà al contraente, con comunicazione scritta, una descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili, con evidenza dei relativi costi e delle condizioni economiche, almeno novanta giorni prima della scadenza dell'assicurazione;
- (ii). qualora la Compagnia riceva dal contraente una manifestazione di interesse per la conversione in rendita o per il differimento entro il termine di decadenza di trenta giorni dall'invio della comunicazione di cui al precedente comma (i), la Compagnia gli trasmetterà, rispettivamente, la scheda sintetica, la nota informativa e le condizioni di assicurazione relative alla rendita o un modulo per l'adesione al differimento;
- (iii). il contraente può esercitare l'opzione di conversione o di differimento, rispettivamente, alle condizioni di assicurazione stabilite dalla Compagnia o alle condizioni di cui al successivo comma 15.4, aderendo ad esse entro il termine di decadenza di trenta giorni prima della scadenza dell'assicurazione; l'adesione deve avvenire in forma scritta impiegando l'apposito modulo fornito dalla Compagnia che dovrà pervenirle entro il detto termine decadenziale.
- 15.2.** L'esercizio delle opzioni di cui al presente articolo diviene automaticamente inefficace se, dopo l'esercizio ed anteriormente alla scadenza dell'assicurazione, si verifica il decesso dell'assicurato.
- 15.3.** L'efficacia dell'esercizio delle opzioni di cui al presente articolo è inoltre subordinata alla consegna alla Compagnia presso la sua sede legale, personalmente o con lettera raccomandata, entro il termine di cui al precedente punto (iii), dei seguenti documenti:
- originale della proposta e delle eventuali appendici (solo per la richiesta di conversione in rendita);

- atti di assenso in forma scritta degli eventuali beneficiari irrevocabili, creditori pignorati o vincolatari;
- qualora l'assicurato sia diverso dal contraente, copia di un documento d'identità in corso di validità dell'assicurato firmata da quest'ultimo o altro documento equipollente (anche in forma di autocertificazione) allo scopo di attestare l'esistenza in vita del medesimo, al momento dell'esercizio dell'opzione.

La Compagnia, nelle comunicazioni di cui ai punti (i) e (ii) del precedente comma 15.1, potrà indicare ulteriori documenti di cui è necessaria la consegna per ottenere il pagamento della rendita o del capitale al termine del differimento, fermo restando fin d'ora che durante l'eventuale erogazione della rendita la Compagnia potrà chiedere una o più volte la prova dell'esistenza in vita dell'assicurato.

15.4. Il contraente ha la facoltà di esercitare l'opzione di differimento per un periodo massimo di 10 anni. Per effetto di tale scelta la scadenza del contratto viene posticipata e posta uguale alla scadenza del differimento. L'esercizio dell'opzione di differimento implica la rinuncia, da parte del contraente, a:

- versare ulteriori premi ricorrenti;
- versare ulteriori premi aggiuntivi;
- esercitare il diritto di riscatto parziale;
- richiedere la conversione del valore a scadenza in rendita.

La rivalutazione del capitale assicurato verrà effettuata annualmente, all'anniversario della data di decorrenza del contratto, fino alla data di cessazione dell'assicurazione. Il capitale rivalutato sarà pari al capitale rivalutato all'anniversario contrattuale precedente, ulteriormente rivalutato in base alla misura annua di rivalutazione, così come definita al precedente art. 14, relativa all'anno solare di riferimento. Il capitale rivalutato alla data del decesso dell'assicurato, nonché il capitale rivalutato alla data di ricevimento da parte della Compagnia della dichiarazione di riscatto si determinano ciascuno applicando al capitale rivalutato all'anniversario contrattuale precedente al momento della rivalutazione, pro quota per il periodo compreso tra il detto momento e, rispettivamente, la data del decesso dell'assicurato e la data di ricevimento da parte della Compagnia della dichiarazione di riscatto, un coefficiente di rivalutazione percentuale annua, **pari alla aliquota di rendimento percentuale annuo netto, così come definita al precedente art. 14, relativa all'anno solare precedente al momento della rivalutazione diminuita in valore relativo del 20%**. Sia la misura annua di rivalutazione che l'aliquota di rendimento percentuale annuo netto non potranno essere negative; in ogni caso durante il periodo di differimento non viene riconosciuto alcun rendimento minimo garantito. Prima della scadenza del contratto la Compagnia si impegna a fornire al contraente le medesime comunicazioni di cui al precedente (i).

Art. 16 – Variazioni contrattuali.

16.1. Qualsiasi modificazione del contratto potrà farsi esclusivamente su accordo delle parti in forma scritta, eccezion fatta per le modificazioni di cui ai successivi commi del presente articolo.

16.2. La Compagnia può modificare unilateralmente il regolamento contrattuale del contratto sia per conformarlo a sopravvenute disposizioni, ivi comprese le circolari ed i provvedimenti dell'IVASS, od a sopravvenuti mutamenti di indirizzi giurisprudenziali; sia per adeguarlo all'originario equilibrio contrattuale che fosse alterato da sopravvenuti mutamenti della disciplina fiscale applicabile al contratto o alla Compagnia; sia nelle ipotesi di fusione tra gestioni separate o fondi interni, scissioni di gestioni separate o di fondi interni o operazioni di trasferimento di portafoglio che comportino il trasferimento di attivi da un fondo interno o gestione separata ad un altro fondo interno o gestione separata. In tali casi, la Compagnia comunicherà al contraente le modifiche contrattuali.

16.3. Al di fuori dei casi contemplati dal comma 16.2, la Compagnia può modificare unilateralmente il regolamento contrattuale del contratto quando ricorra un motivo giustificativo, purché la modifica non comporti una variazione delle condizioni economiche in senso meno favorevole per il contraente. In tali ipotesi, la Compagnia provvederà a dare comunicazione delle variazioni al contraente con preavviso di almeno sessanta giorni rispetto al termine iniziale di decorrenza dei relativi effetti. **Il contraente, entro il termine di decadenza di trenta giorni dal ricevimento della detta comunicazione, potrà spedire alla Compagnia dichiarazione contenente la manifestazione della propria volontà di sciogliersi dal contratto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento sotto pena di nullità.** Nel caso di tempestiva manifestazione di tale volontà da parte del contraente non avranno effetto nei suoi confronti le

variazioni comunicategli e la dichiarazione del contraente avrà le medesime conseguenze per le Parti della dichiarazione di riscatto, anche relativamente alla determinazione della somma dovuta dalla Compagnia, nonché ai termini ed alle condizioni di pagamento di tale somma. Qualora non sia tempestivamente e validamente manifestata dal contraente la propria volontà di sciogliersi dal contratto, le variazioni comunicategli saranno senz'altro produttive di effetti al termine del periodo di preavviso.

Art. 17 – Beneficiari delle prestazioni.

17.1. Il contraente designa i beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione, come previsto dall'art. 1921 del codice civile.

17.2. La designazione dei beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Compagnia e possono essere disposte anche per testamento (art. 1920 c.c.). Le revoche e le modifiche contenute nel testamento si intendono efficaci esclusivamente quando viene fatto espresso riferimento alla polizza vita o qualora venga richiamata la somma assicurata con la polizza vita. Ai sensi dell'art. 1920 del codice civile, i beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti della Compagnia pertanto le somme corrisposte a seguito del decesso dell'assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

17.3. Nella designazione dei beneficiari delle prestazioni si intendono inoltre valide le seguenti avvertenze:

- se non diversamente specificato, le quote sono uguali tra i beneficiari;
- in tutti i casi di beneficiario generico verranno presi in considerazione solo i soggetti in vita al momento dell'evento assicurato;
- in caso di premorienza del beneficiario generico o, comunque, in assenza, al momento dell'evento assicurato, di almeno un beneficiario, la prestazione verrà erogata a favore del contraente o, in mancanza, dei suoi eredi.

17.4. La designazione dei beneficiari non può essere revocata o modificata dal contraente o dai suoi eredi nei seguenti casi (art. 1921 del codice civile):

- dopo che il contraente ed il beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, di rinunciare al potere di revoca e di voler profittare del beneficio;
- dopo la morte del contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il beneficiario abbia dichiarato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.

Nei primi due casi le operazioni di riscatto, pegno o vincolo del contratto richiedono l'assenso scritto del beneficiario irrevocabile; e in difetto di assenso del beneficiario ad effettuarli a favore d'altri, i pagamenti dovuti dalla Compagnia saranno a lui effettuati.

17.5. In ogni caso, ai sensi del Provvedimento ISVAP N. 2946 del 6 dicembre 2011, l'intermediario che colloca il contratto non può in alcun modo assumere la qualifica di beneficiario o vincolatario delle prestazioni previste dal contratto stesso. Pertanto, tale tipo di designazione non potrà essere considerata valida e, laddove presente, la Compagnia la considererà come non apposta e provvederà a liquidare la prestazione a favore del contraente o, in mancanza, dei suoi eredi.

Art. 18 – Pagamenti della Compagnia.

18.1. Per tutti i pagamenti della Compagnia devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a comprovare i presupposti dell'obbligo di pagamento e ad individuare esattamente gli aventi diritto. A tal fine è in ogni caso necessario che siano consegnati, oltre ai documenti indicati al comma 18.2 per i diversi casi di pagamento, i seguenti documenti:

- originale della proposta con eventuali appendici contrattuali (copia in caso di riscatto parziale);
- copia di un documento d'identità in corso di validità di ciascun avente diritto;
- dichiarazione scritta delle coordinate complete di un conto corrente bancario intestato all'avente diritto su cui effettuare il pagamento (tranne in caso di recesso); nel caso in cui non vengano indicate tali coordinate, l'avente diritto potrà chiedere il pagamento a mezzo assegno circolare. A quest'ultimo riguardo la Compagnia si riserva di richiedere la compilazione di una particolare modulistica.

18.2. Sono inoltre previsti, per i diversi casi di pagamento, i documenti di seguito indicati:

- **per il pagamento della somma dovuta a seguito dell'esercizio del diritto di recesso**
 - dichiarazione di recesso firmata dal contraente;
- **per il pagamento del valore di riscatto, anche parziale**
 - dichiarazione di riscatto firmata dal contraente;
 - qualora l'assicurato sia persona diversa dal pretendente il pagamento, copia di un

documento d'identità in corso di validità dell'assicurato firmata da quest'ultimo o altro documento equipollente (anche in forma di autocertificazione) allo scopo di attestare l'esistenza in vita del medesimo;

- assenso scritto dell'eventuale beneficiario irrevocabile;
 - assenso scritto dell'eventuale creditore vincolatario o pignoratizio;
 - **per il pagamento della prestazione assicurata in caso di premorienza**
 - comunicazione, firmata dai beneficiari, del decesso dell'assicurato contenente la richiesta di pagamento, indicante per ciascuno il relativo domicilio;
 - copia del codice fiscale di ciascun beneficiario;
 - certificato anagrafico di morte dell'assicurato contenente la data di nascita;
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio o atto notorio, dal quale risulti se l'assicurato ha lasciato o meno testamento, nonché le generalità, l'età e la capacità di agire di tutti gli eredi legittimi, nel caso in cui risultino i beneficiari della polizza; in caso di esistenza di testamento, deve essere inviata copia del verbale di deposito e pubblicazione del testamento e la dichiarazione sostitutiva o l'atto notorio deve riportarne gli estremi, precisando altresì che detto testamento è l'ultimo da ritenersi valido ed evidenziando quali sono gli eredi testamentari, loro età e capacità di agire, nel caso in cui risultino i beneficiari della polizza;
 - verbali delle autorità competenti in caso di morte violenta od accidentale;
 - assenso scritto dell'eventuale creditore vincolatario o pignoratizio;
 - **per il pagamento della prestazione assicurata in caso di sopravvivenza**
 - richiesta di pagamento firmata dai beneficiari;
 - copia del codice fiscale di ciascun beneficiario diverso dal contraente;
 - qualora l'assicurato sia persona diversa dal pretendente il pagamento, copia di un documento d'identità in corso di validità dell'assicurato firmata da quest'ultimo o altro documento equipollente (anche in forma di autocertificazione) allo scopo di attestare l'esistenza in vita del medesimo;
 - assenso scritto dell'eventuale creditore vincolatario o pignoratizio.
- 18.3.** In presenza di particolari esigenze istruttorie la Compagnia si riserva altresì di richiedere ulteriori documenti prima di procedere al pagamento. A titolo esemplificativo, è necessario che siano consegnati da ciascun avente diritto i seguenti documenti:
- qualora la pretesa di pagamento sia formulata allorché il contraente sia già deceduto, copia autentica del testamento, o, in mancanza dello stesso, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o atto notorio dove risulti che il contraente è deceduto senza lasciare testamento;
 - qualora tra gli aventi diritto vi siano minori od incapaci, l'originale o la copia autentica del provvedimento o dei provvedimenti del Giudice tutelare in cui si contenga l'autorizzazione dell'esercente la potestà parentale o il tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci, nonché l'esonero della Compagnia da responsabilità per il pagamento all'esercente la potestà parentale o al tutore;
 - nel caso in cui siano indicati come beneficiari "nascituri", eventualmente insieme ad altri, un atto notorio attestante che l'eventuale persona dalla quale i "nascituri" possano nascere non si trova in stato di gravidanza oppure il certificato anagrafico di morte di tale persona contenente la data di nascita.
- 18.4.** Ai fini dei precedenti commi di questo articolo, in luogo degli originali della polizza, delle appendici o della proposta potrà essere consegnata una dichiarazione di smarrimento di detti originali.
- 18.5.** La Compagnia, verificata l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento, metterà a disposizione la somma dovuta entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa. Il pagamento mediante bonifico su conto corrente bancario indicato dall'avente diritto si intende effettuato dalla Compagnia nel momento in cui impartisca l'ordine di bonifico ed a rischio dell'avente diritto. In caso di inadempimento dell'obbligo di pagamento del dovuto nel termine stabilito, la Compagnia sarà unicamente tenuta a corrispondere a titolo di risarcimento del danno agli aventi diritto gli interessi moratori al saggio legale secondo la legge italiana. L'importo dovuto dalla Compagnia a titolo di prestazione assicurata o di valore di riscatto non è altrimenti soggetto a variazioni quindi, a titolo esemplificativo, non è ulteriormente rivalutato né aumentato per interessi dopo che, rispettivamente, si sia verificato l'evento assicurato o sia stata ricevuta la dichiarazione di riscatto.
- 18.6** Al fine di garantire l'equilibrio e la stabilità della gestione interna separata "OSCAR 100%", ogni singolo contraente (o più contraenti collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi), non può effettuare riscatti parziali o totali per un importo superiore al valore pari al

minore tra € 10.000.000,00 e l'1% delle riserve matematiche calcolate alla fine dell'ultimo periodo di osservazione della gestione interna separata di riferimento, sul presente contratto o su altri contratti collegati alla gestione interna separata "OSCAR 100%" nell'arco temporale di trenta giorni. Nel caso i suddetti limiti vengano superati, resta facoltà della Compagnia effettuare il rimborso del valore di riscatto in *tranches* di importo pari (o, nel caso dell'ultima *tranche* inferiore), ai limiti riportati ad intervalli di trenta giorni.

Art. 19 – Cessione, pegno o vincolo.

- 19.1.** Il contraente può cedere a terzi il contratto, secondo quanto disposto dagli artt. 1406 ss. c.c., e può altresì disporre dei crediti verso la Compagnia derivanti dal contratto costituendo pegni o vincoli.
- 19.2.** Gli atti di cessione, nonché di pegno o vincolo divengono efficaci nei confronti della Compagnia solo dopo che quest'ultima ne abbia ricevuto comunicazione e, a seguito di richiesta in forma scritta del contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su appendice. Inoltre, l'efficacia dei detti atti nei confronti della Compagnia presuppone la dichiarazione di assenso dell'eventuale beneficiario irrevocabile.
- 19.3.** Nel caso di pegno o vincolo, gli atti dispositivi del contratto e dei diritti da esso nascenti richiedono l'assenso scritto del creditore pignoratizio o vincolatario.

Art. 20 – Tasse ed imposte.

- 20.1.** Tasse ed imposte relative o connesse al contratto e così anche alle prestazioni assicurate sono a carico del contraente o dei beneficiari e dei rispettivi aventi causa.

Art. 21 – Foro competente.

- 21.1.** Per le controversie relative al presente contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del contraente.

Art. 22 – Lingua e legge applicabile.

- 22.1.** Il contratto ed ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana, che è l'unica lingua del rapporto.
- 22.2.** Al contratto si applica la legge italiana.

Regolamento della gestione interna separata “OSCAR 100%” denominata in Euro

1. Gestione separata “OSCAR 100%”

Arca Vita S.p.A. (di seguito la “**Società**”) attua una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività, che viene contraddistinta ed indicata nel seguito con il nome “OSCAR 100%”.

Il valore delle attività gestite (di seguito le “**Attività**”) non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione “OSCAR 100%” (di seguito le “**Riserve**”).

Il presente Regolamento è parte integrante delle condizioni contrattuali.

La gestione “OSCAR 100%” è conforme alle disposizioni del Regolamento IVASS n. 38 del 3 giugno 2011.

2. Politica di investimento

La politica di investimento delle Attività della gestione “OSCAR 100%” è improntata a criteri generali di prudenza e persegue i seguenti obiettivi:

- valorizzazione della qualità dell'attivo in un'ottica di medio/lungo periodo;
- rendimenti previsti futuri compatibili con gli impegni assunti nei confronti dei contraenti e con una diversificazione che tenga adeguatamente conto dei rischi di mercato, di credito, di concentrazione e di liquidità;
- composizione degli attivi che rifletta adeguatamente le scadenze medie dei passivi.

Le risorse della gestione “OSCAR 100%” sono investite esclusivamente in tipologie di attività che rientrano nelle categorie ammissibili alla copertura delle riserve tecniche, in conformità a quanto previsto dall'articolo 9 del Regolamento IVASS n. 38 del 3 giugno 2011 e dalle disposizioni di cui alla Parte III, Titolo I, del Regolamento IVASS n. 36 del 31 gennaio 2011.

La composizione delle Attività della gestione rispetta i seguenti limiti quantitativi, espressi in termini di rapporto tra il valore di carico complessivo¹ delle Attività – appartenenti alle macroclassi definite nel Regolamento IVASS n.36 del 31 gennaio 2011 - e il totale delle Riserve:

- A1) titoli di debito e altri valori assimilabili: fino al 100% delle Riserve da coprire;
- A2) prestiti: massimo del 20% delle Riserve da coprire;
- A3) titoli di capitale ed altri valori assimilabili²: massimo 35% delle Riserve da coprire;
- A4) comparto immobiliare (beni immobili e valori assimilabili): massimo 40% delle Riserve da coprire;
- A5) investimenti alternativi: massimo 10% delle Riserve da coprire;
- B) crediti + C) altri attivi: massimo 25% delle Riserve da coprire;
- D) depositi (depositi bancari o presso altri entri creditizi, a vista o con vincoli di durata uguale o inferiori a 15 giorni): massimo 20% delle Riserve da coprire.

La gestione “OSCAR 100%” può investire in attività emesse da controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento IVASS n. 25 del 27 maggio 2008 (di seguito le “**Controparti Infragrappo**”) nella misura massima del 35% delle Riserve da coprire.

In conformità a quanto previsto da quest'ultimo Regolamento sono adottate, e sottoposte a revisione periodica, le linee guida in materia di operazioni infragrappo, che definiscono le modalità secondo cui si svolge l'operatività con le Controparti Infragrappo, precisando limiti, ruoli e responsabilità, processi operativi e flussi comunicativi.

E' possibile l'impiego di strumenti finanziari derivati nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche, che consentono l'utilizzo degli stessi a condizione che venga perseguita la finalità di effettuare una gestione equilibrata e prudente del portafoglio.

¹ Il valore delle attività è quello con cui sono iscritte nell'ultimo bilancio approvato o, in mancanza, quello di carico nella contabilità generale dell'impresa (vedi Art.8 del Regolamento IVASS n.38 del 3 giugno 2011). I rapporti vengono calcolati alla fine di ciascun mese.

² Inclusi gli investimenti alternativi di natura azionaria compresi nella macroclasse A5.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, è possibile operare in strumenti derivati aventi come sottostanti tassi d'interesse, cambi, azioni, indici connessi alle precedenti categorie di attivi e credito.

3. Determinazione del tasso annuo di rendimento

Il tasso annuo di rendimento finanziario di "OSCAR 100%" relativo a ciascun anno solare (compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre successivo) è pari al rendimento finanziario lordo annuo di "OSCAR 100%" relativo al periodo di osservazione il cui termine (31 ottobre) cada nell'anno solare di riferimento. Il periodo di osservazione decorre dal 1° novembre al 31 ottobre dell'anno successivo.

Il rendimento finanziario lordo annuo di "OSCAR 100%" si ottiene rapportandone il risultato finanziario di competenza dell'esercizio finanziario di certificazione alla giacenza media di "OSCAR 100%" nel corso del detto esercizio finanziario.

Il risultato finanziario è costituito dai proventi finanziari di competenza del periodo di osservazione considerato (comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza), dagli utili e dalle perdite da realizzo per la quota di competenza della gestione "OSCAR 100%", al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle Attività della gestione separata e di quelle relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione. Non sono consentite altre forme di prelievo in qualsiasi modo effettuate.

Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti Attività nel libro mastro della gestione "OSCAR 100%" e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto di iscrizione nel libro mastro per i beni già di proprietà della Società.

Il rendimento della gestione "OSCAR 100%" beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.

La giacenza media delle attività della gestione separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della gestione separata. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione separata.

4. Operazioni straordinarie

È espressamente previsto che la gestione "OSCAR 100%" possa formare oggetto, in tutto o in parte, di operazioni di fusione tra gestioni separate, nonché di scissione o di trasferimento di portafoglio che comportino il trasferimento di attivi da una gestione separata ad un altro fondo interno o gestione separata.

5. Modifiche al regolamento

La Società si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche al Regolamento della gestione "OSCAR 100%" in occasione delle operazioni di cui al precedente punto 4 o al fine dell'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente o a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in questo ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per il contraente.

6. Certificazione della gestione "Oscar 100%"

La gestione "OSCAR 100%" è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.



Arca Vita S.p.A.

“Oscar InvestiDOC FREE PIANO DI RISPARMIO”

**Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi
diritti**



Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Art. 13 D. Lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali
Artt. 15 e 16 del Reg. Isvap n. 34/2010 (artt. 183 e 191 del d.lgs. 209/2005 - Codice Assicurazioni Private)

Gentile Cliente,
per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere e utilizzare alcuni dati che La riguardano.

QUALI DATI RACCOGLIAMO E COME LI TRATTIAMO

Si tratta di dati comuni (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione) che Lei stesso od altri soggetti⁽¹⁾ ci fornisce; nonché di dati di natura sensibile⁽²⁾ indispensabili per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.

Il conferimento di questi dati è in genere necessario per il perfezionamento del contratto assicurativo e per la sua gestione ed esecuzione; in alcuni casi è obbligatorio per legge, regolamento, normativa comunitaria od in base alle disposizioni impartite da soggetti quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di Vigilanza⁽³⁾. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati comuni ulteriori (recapito telefonico fisso e mobile e indirizzo di posta elettronica) può, inoltre, risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio ed eventualmente, ove Lei sia d'accordo, per illustrarLe nuove opportunità commerciali. I dati così acquisiti non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato dalle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa⁽⁴⁾.

TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI (COMUNI E SENSIBILI) PER FINALITÀ ASSICURATIVE

La nostra Società utilizzerà i Suoi dati per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa e ai servizi forniti⁽⁵⁾, ai relativi adempimenti normativi, per finalità antifrode (verifica autenticità dei dati, prevenzione rischio frodi, contrasto frodi subite), nonché ad attività di analisi dei dati (esclusi quelli di natura sensibile), secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità correlate a valutazioni statistiche e tariffarie; ove necessario per dette finalità nonché per le relative attività amministrative e contabili, i Suoi dati potranno inoltre essere utilizzati dalle altre società del nostro Gruppo⁽⁶⁾ e potranno essere inseriti in un archivio clienti.

I dati personali di natura sensibile (relativi allo stato di salute) potranno essere oggetto di trattamento soltanto previo rilascio di esplicito consenso della persona interessata (Cliente o Suo eventuale familiare/convivente). I dati personali potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa⁽⁷⁾.

TRATTAMENTI DI DATI COMUNI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE A DISTANZA DI SERVIZI ASSICURATIVI E ALTRE FINALITÀ DI MARKETING

In una sezione separata del modulo di polizza, Le chiediamo di esprimere uno specifico consenso per il trattamento dei Suoi soli dati comuni (compresi recapito telefonico fisso e mobile e indirizzo di posta elettronica); il Suo consenso permetterà esclusivamente alla nostra società di utilizzare i Suoi dati per finalità di invio di comunicazioni commerciali a distanza relative a contratti assicurativi nostri e di altre compagnie del Gruppo⁽⁶⁾. In particolare, previo Suo consenso, i Suoi dati saranno utilizzati per finalità di invio di newsletter e materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato per rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela, per comunicazioni commerciali attinenti ai suddetti servizi e prodotti, mediante le seguenti tecniche di comunicazione a distanza: posta, telefono, sistemi anche automatizzati di chiamata, e-mail, fax e SMS o MMS.

Il consenso al trattamento dei Suoi dati comuni per tali finalità è **facoltativo** e il suo mancato rilascio non incide sui rapporti assicurativi in essere.

QUALI SONO I SUOI DIRITTI

La normativa sulla privacy (artt. 7-10 D. Lgs. 196/2003) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, di richiederne l'aggiornamento, l'integrazione, la rettifica o, nel caso i dati siano trattati in violazione di legge, la cancellazione, nonché di opporsi all'uso dei Suoi dati per l'invio di comunicazioni commerciali e promozionali.

Titolare del trattamento dei Suoi dati è Arca Vita S.p.A. (www.arcassicura.it) con sede legale in via del Fante 21, 37122 Verona.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali sono comunicati i dati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, potrà rivolgersi al "Responsabile per il riscontro agli interessati" presso Arca Vita S.p.A., via del Fante 21, 37122 Verona, privacy@arcassicura.it.

Note

1) Ad esempio, contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, banche distributrici, ecc.); soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali; organismi associativi (es. ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblici.

2) Sono i dati idonei a rivelare non solo lo stato di salute, ma anche convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni, od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, o sindacale. Sono considerati particolarmente delicati, seppur non sensibili, anche i c.d. dati giudiziari relativi a sentenze o indagini penali.

3) Ad esempio: IVASS, CONSOB, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, oppure per gli adempimenti in materia di accertamenti fiscali con le relative comunicazioni all'Amministrazione finanziaria nonché gli obblighi di identificazione, registrazione ed adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D.Lgs. 231/07), nonché per segnalazione di eventuali operazioni ritenute sospette all'UIF presso banca d'Italia, nonché per finalità antifrode i Suoi dati personali potranno essere comunicati ad un Archivio Centrale Informatizzato del quale è Titolare il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ecc.

4) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.

5) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l'adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società), per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per la prevenzione e l'individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; attività statistico-tarifarie.

6) Arca Assicurazioni S.p.a., Arca Sistemi S.c.ar.l., Arca Inlinea S.c.ar.l., e altre società del Gruppo Assicurativo Unipol con capogruppo Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. cui è affidata la gestione di alcuni servizi condivisi. Per ulteriori informazioni si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. www.unipol.it.

7) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, in Italia o anche all'estero (ove richiesto) verso i Paesi dell'Unione Europea o terzi rispetto ad essa, da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa" come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, mediatori di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM, società di gestione del risparmio, medici, periti, legali; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate, nonché ad enti e organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza, altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad esempio il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per il Riscontro).



Arca Vita S.p.A.

“Oscar InvestiDOC FREE PIANO DI RISPARMIO”

Glossario



GLOSSARIO

del contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili “Oscar InvestiDOC FREE Piano di Risparmio”

I documenti in cui si articola il regolamento contrattuale del contratto, nonché la scheda sintetica e la nota informativa relative ad “Oscar InvestiDOC FREE Piano di Risparmio” comportano l’uso di termini tecnici, di cui si forniscono qui di seguito alcune definizioni per agevolare la lettura dei testi:

anno solare: è il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dello stesso anno di calendario;

appendice: è un documento collegato al contratto per modificarne alcuni aspetti del regolamento;

Arca Vita S.p.A.: la società di diritto italiano esercente attività di assicurazione, la cui sede legale è in Verona, Italia, via del Fante 21, che è stata autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con D.M. N. 18331 del 9/11/1989 G.U. 28/11/1989 n. 278;

assicurato: è la persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il contraente o con il beneficiario o con entrambi. Le prestazioni previste dal contratto sono dovute in funzione di eventi attinenti alla sua vita;

attivo: è un’attività patrimoniale posta a copertura della riserva matematica da costituire in relazione al contratto e rientrante nella composizione della gestione interna separata;

beneficiario: è la persona fisica o l’ente che abbia diritto in tutto o in parte alle prestazioni assicurate, in quanto soggetto che il contraente abbia designato a riceverle;

buon fine (del pagamento): nel caso in cui la polizza sia pagata con la procedura di addebito automatico, si intende per buon fine (del pagamento) l’avvenuto effettivo addebito del premio sul conto corrente del contraente, a seguito dell’invio da parte della Compagnia del flusso di addebito;

capitale aggiuntivo: è l’entità di ciascun premio aggiuntivo al netto dei diritti e dei caricamenti;

capitale assicurato: è l’entità della prestazione assicurata;

capitale iniziale: è l’entità del singolo premio ricorrente diminuito delle spese di emissione del contratto, o dei diritti, e dei caricamenti;

capitale rivalutato: è la somma dei capitali iniziali relativi ad ogni premio ricorrente e degli eventuali capitali aggiuntivi, nella rispettiva entità risultante dall’applicazione dei criteri di loro rivalutazione previsti dal contratto, che si determina al maturare dei termini ed al verificarsi degli accadimenti previsti dal contratto;

carezza: è il periodo di tempo tra la conclusione del contratto e la decorrenza dell’assicurazione, che può dipendere sia dal momento del pagamento del premio alla Compagnia e, quanto alla prestazione assicurata in caso di premorienza, anche dal momento e dalle cause del decesso;

caricamento: sono i costi trattenuti dalla Compagnia che gravano sul premio per attività commerciali ed amministrative di incasso, acquisizione ed amministrazione del contratto di assicurazione. La misura del caricamento relativo al contratto è illustrata nella pertinente nota informativa e sarà indicata nella proposta contrattuale;

cessazione dell’assicurazione: è il momento in cui vengono meno gli effetti dell’assicurazione oggetto del contratto;

Compagnia: è Arca Vita S.p.A.;

conclusione (o perfezionamento) del contratto: è il momento in cui si perfeziona il contratto. Da tale momento, che può differire da quello di decorrenza dell'assicurazione, sorge l'obbligo di pagamento del premio iniziale e la Compagnia può trattenere le somme eventualmente anticipate a titolo di premio iniziale;

condizioni contrattuali: sono le clausole che regolano il rapporto oggetto del contratto "Oscar InvestiDOC FREE Piano di Risparmio", che sono contenute nella proposta contrattuale accettata dalla Compagnia, nelle condizioni di assicurazione e nelle eventuali appendici, e che regolano altresì, per il caso in cui il contratto non si concluda, le eventuali restituzioni dalla Compagnia al contraente delle somme da quest'ultimo eventualmente anticipate a titolo di premio iniziale;

condizioni di assicurazione (o condizioni di polizza o condizioni generali di polizza): sono le condizioni generali del contratto di assicurazione "Oscar InvestiDOC FREE Piano di Risparmio", delle quali il presente glossario fa parte e che sono standardizzate per tutti i contraenti;

consolidamento: è la definitiva acquisizione a favore del contraente della eventuale rivalutazione in positivo, ossia in aumento, del capitale iniziale, che si registri in ciascuna occasione di determinazione del capitale rivalutato prevista dal contratto anteriormente alla cessazione dell'assicurazione. Soltanto per effetto del consolidamento il capitale rivalutato e, quindi, il capitale assicurato e, così, l'entità delle prestazioni assicurate non possono diminuire rispetto all'entità del capitale iniziale;

contraente: è il soggetto, che può coincidere o no con l'assicurato o il beneficiario, che formula la proposta contrattuale, stipula il contratto di assicurazione, è tenuto a pagare il premio e ha facoltà di esercitare tutti i diritti nascenti dal contratto di cui non abbia disposto;

contraenti collegati: ai fini dell'identificazione dei soggetti collegati al contraente tramite rapporti partecipativi si considerano come tali le seguenti tipologie:

1. Rapporto di controllo

Ai sensi dell'art. 2359, primo comma, Codice Civile, sono considerate società/enti controllate/i:

- a) le società/enti in cui un'altra società/ente dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (controllo di diritto);
- b) le società/enti in cui un'altra società/ente dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria (controllo di fatto)^[1];
- c) le società/enti che sono sotto influenza dominante di un'altra società/enti in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa (controllo contrattuale)^[2].

2. Rapporto di collegamento

Ai sensi dell'art. 2359 comma 3, Codice Civile, sono considerate collegate le società/enti sulle quali un'altra società/ente esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati^[3].

3. Rapporto di parentela

Sono considerati "stretti familiari":

- a) il figlio e il coniuge non legalmente separato o il convivente del contraente;
- b) i figli del coniuge non legalmente separato o del convivente del contraente;
- c) le persone a carico del contraente o del coniuge non legalmente separato o del convivente del contraente.

contratto: è il contratto di assicurazione mista sulla vita a premio unico ricorrente denominato "Oscar InvestiDOC FREE Piano di Risparmio" concluso con la Compagnia, ossia il rapporto assicurativo

^[1] Il controllo di fatto ricorre allorché il numero delle azioni possedute, pur essendo inferiore a quanto previsto al punto 1. Lett. a), consenta ugualmente di influire in modo determinante sulla formazione delle deliberazioni in assemblea ordinaria, per esempio, a causa del frazionamento del capitale sociale con azionariato diffuso tra il pubblico dei risparmiatori.

^[2] Il controllo contrattuale ricorre allorché l'influenza dominante sussiste a seguito di particolari vincoli contrattuali, a prescindere, quindi, dal possesso da parte delle società controllate di partecipazioni azionarie.

^[3] Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta (c.d. "controllo indiretto"): non si computano i voti spettanti per conto di terzi (quali ad es. i voti per delega) .

oggetto delle condizioni di assicurazione di cui il presente glossario è parte integrante, disciplinato da queste ultime, dalla proposta contrattuale accettata dalla Compagnia e dalle eventuali appendici nonché, per quanto non diversamente previsto, dalle disposizioni della legge applicabile;

costi: sono gli oneri a beneficio della Compagnia – per emissione, collocamento ed acquisizione, incasso, amministrazione, gestione e così via – che gravano in misura fissa o variabile sui premi o sulla gestione interna separata, ivi compresa la riduzione del rendimento ai fini del calcolo del capitale assicurato;

data di decorrenza: il giorno come tale indicato nella proposta;

decorrenza: è il termine iniziale della durata contrattuale, il quale può differire sia dalla data di decorrenza sia dal momento della conclusione del contratto, dipendendo la decorrenza non solo da quest'ultima, ma anche dal buon fine del pagamento del premio;

diritti: sono costi trattenuti dalla Compagnia che gravano sui premi aggiuntivi e sui premi ricorrenti successivi al primo anno per attività amministrative di incasso;

diritto di recedere (o recesso): è il diritto potestativo di una delle parti di provocare unilateralmente lo scioglimento del contratto prima della scadenza contrattuale o del verificarsi di altra causa di scioglimento del contratto;

diritto di revocare (o revoca): è il diritto potestativo del contraente di privare di effetti la proposta contrattuale fino alla conclusione del contratto;

diritto di ripensamento: è il diritto del contraente di revocare la proposta o di recesso dello stesso entro il termine di trenta giorni dal momento in cui è informato della conclusione del contratto;

diritto di riscatto: è il recesso del contraente dal contratto diverso dal diritto di ripensamento e dal recesso del contraente conseguente a modificazioni unilaterali del contratto ad iniziativa della Compagnia;

diritto di riscatto parziale: è il diritto del contraente di ottenere, prima del verificarsi d'uno degli eventi assicurati, il pagamento di una parte del capitale rivalutato al momento del ricevimento da parte della Compagnia della dichiarazione di riscatto parziale;

durata contrattuale (o dell'assicurazione): è il periodo di copertura assicurativa, ossia il periodo di tempo per cui l'assicurazione è prestata, ossia la Compagnia sopporta i rischi assicurati. E' compresa tra la decorrenza (a condizione che sia andato a buon fine il pagamento del premio) e la scadenza (che è momento che può differire dalla cessazione dell'assicurazione, in particolare nel caso di premorienza o di sopravvenuta invalidità totale e permanente);

età assicurativa: è l'età convenzionale della persona determinata in anni interi attribuitale per tutto il periodo compreso tra i sei mesi che precedono e seguono il relativo compleanno;

evento assicurato: uno degli eventi riguardanti la vita dell'assicurato, che consistono nella premorienza e nella sopravvivenza dell'assicurato alla scadenza contrattuale ed il verificarsi d'uno dei quali fa sorgere il diritto all'esecuzione d'una delle prestazioni assicurate;

glossario: è l'insieme delle presenti definizioni ed il documento in cui sono contenute;

gestione interna separata: è un fondo appositamente creato dalla Compagnia, che è gestito separatamente rispetto al complesso delle attività di quest'ultima;

IVASS: Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013;

liquidazione: è il pagamento al beneficiario della prestazione assicurata;

nota informativa: è il documento, redatto secondo le disposizioni dell'IVASS e da consegnare al potenziale contraente prima della sottoscrizione della proposta, con cui sono fornite al contraente diffuse informazioni preliminari relative alla Compagnia, all'operazione ed al rapporto assicurativi utili per concludere con consapevolezza il contratto;

opzione: la possibilità offerta al contraente di scegliere che la prestazione assicurata sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista, in particolare alle condizioni proposte dalla Compagnia ed accettate dal contraente o, comunque, concordate tra le parti;

parti: il contraente e la Compagnia;

polizza: è il documento formato e sottoscritto dalla Compagnia su proprio modulo che prova il contratto;

premio (o premio lordo): è il corrispettivo dell'assicurazione prestata dalla Compagnia, comprensivo delle spese di emissione, dei caricamenti ed anche di eventuali imposte e tasse che gravano sullo stesso o sul contratto;

premio aggiuntivo: è il premio unico che nel corso della durata contrattuale il contraente corrisponda alla Compagnia ad integrazione dei premi ricorrenti;

premio di tariffa (o premio netto): è la somma del premio puro, sia esso iniziale od aggiuntivo, e dei caricamenti;

premio iniziale (o primo premio): è il premio unico ricorrente che il contraente è tenuto a corrispondere alla Compagnia al momento della conclusione del contratto per l'assicurazione;

premio puro: è la somma che rappresenta la base per il calcolo del corrispettivo dell'assicurazione ed è la componente del premio di tariffa calcolata sulla base di determinati dati, quali ipotesi demografiche sulla probabilità di morte o di sopravvivenza dell'assicurato, o ipotesi finanziarie di rendimento;

premio unico: è il premio che il contraente è tenuto a corrispondere in soluzione unica alla Compagnia;

premio unico ricorrente (o premio ricorrente): è il corrispettivo parte di una successione di premi unici, che il contraente corrisponde alla Compagnia in modo regolare, con la periodicità stabilita dal contratto;

premorienza: è il decesso dell'assicurato anteriormente alla scadenza contrattuale;

prestazione assicurata: è la somma di denaro dovuta sotto forma di capitale dalla Compagnia in esecuzione del contratto al verificarsi di uno degli eventi assicurati, con esclusione dell'opzione del contraente di trasformazione del capitale in rendita che resta subordinata all'accordo delle parti;

prestazione assicurata in caso di premorienza: è la prestazione assicurata dovuta nel caso di decesso dell'assicurato prima della cessazione dell'assicurazione;

prestazione forma aggiuntiva: nel modulo di proposta riporta l'indicazione del capitale aggiuntivo;

prestazione forma base: nel modulo di proposta riporta l'indicazione del capitale iniziale;

prestazione minima garantita: è l'entità minima della prestazione assicurata dovuta;

proposta: è il documento preliminare formato su modulo della Compagnia sottoscritto dal contraente, con il quale egli manifesta alla società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base agli elementi specifici in esso indicati e sul quale la Compagnia si basa per valutare se accettare di prestare le coperture assicurative;

prospetto annuale della gestione interna separata: è il documento contenente il riepilogo annuale dei dati sulla composizione della gestione separata;

rendiconto annuale della gestione separata: è il documento contenente il riepilogo annuale dei dati relativi al rendimento finanziario dalla gestione separata e all'aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla società al contratto;

rendimento finanziario: è il risultato finanziario della gestione interna separata;

riserva matematica: è una riserva tecnica consistente nell'importo che deve essere accantonato dalla Compagnia per fare fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente, calcolata per il complesso degli assicurati rispetto a ciascuno dei quali può essere valutata solo come media;

rivalutazione: è la variazione dell'entità del capitale iniziale in funzione del rendimento della gestione interna separata secondo il criterio previsto dal contratto, che incide sull'entità del capitale rivalutato e, quindi, del capitale assicurato e, così, delle prestazioni assicurate;

scheda sintetica: è il documento, redatto secondo le disposizioni dell'IVASS e da consegnare al potenziale contraente prima della sottoscrizione della proposta, che illustra le principali caratteristiche dell'operazione assicurativa in modo più conciso rispetto alla nota informativa;

sinistro: è un evento assicurato;

società di revisione: è una società diversa dalla Compagnia, iscritta ad apposito albo, incaricata di certificare i risultati della gestione interna separata;

spese di emissione: sono i costi sostenuti per l'emissione del contratto, pari a 12,00 Euro;

tasso annuo di rendimento finanziario: è il rendimento finanziario relativo ad un anno solare ed espresso in percentuale;

tasso di rendimento minimo garantito: è la percentuale di incremento del capitale iniziale e degli eventuali capitali aggiuntivi che concorre a determinare l'entità minima del capitale assicurato e, quindi, d'una prestazione assicurata;

TMG: è il tasso massimo di interesse garantibile, così come definito dall'Art.33 del Dlgs. 7 settembre 2005, n.209.